

CORTE DEI CONTI
EUROPEA

Relazione speciale n. 9

2012

AUDIT DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE
E IMPORTAZIONE DI **PRODOTTI BIOLOGICI**



IT



Relazione speciale n. 9 // 2012

AUDIT DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI

(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE)

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUSSEMBURGO

Telefono +352 4398-1
Telefax +352 4398-46410
E-mail: eca-info@eca.europa.eu
Internet: <http://eca.europa.eu>

Relazione speciale n. 9 // 2012

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2012

ISBN 978-92-9237-675-8
doi:10.2865/55943

© Unione europea, 2012
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

INDICE

Paragrafo

GLOSSARIO

ELENCO DEGLI ACRONIMI

I-VII SINTESI

1-19 INTRODUZIONE

1-2 PRODUZIONE BIOLOGICA NELL'UE

3-4 SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL'UE

5-9 QUADRO NORMATIVO

10-14 IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

15-19 IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DA PAESI TERZI

20-24 L'AUDIT

20-22 L'ESTENSIONE DELL'AUDIT

23 L'APPROCCIO DELL'AUDIT

24 AUDIT PRECEDENTI

25-79 OSSERVAZIONI

25-54 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELL'UE

25-37 DEBOLEZZE RISCONTRATE NELLE PRATICHE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI PER L'APPROVAZIONE E LA VIGILANZA DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

38-45 INSUFFICIENZE RILEVATE NELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI, CON LA COMMISSIONE E CON ALTRI STATI MEMBRI

46-49 DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

50-54 LE AZIONI INTRAPRESE DALLA COMMISSIONE PER ASSICURARE L'APPROPRIATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI STATI MEMBRI SONO RISULTATE INSUFFICIENTI

55-79 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO PER I PRODOTTI IMPORTATI

55-64 DEBOLEZZE RILEVATE NELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PAESI TERZI EQUIVALENTI

65-77 DEBOLEZZE RILEVATE NELLA GESTIONE DEL REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

78-79 DISPOSIZIONI COMUNI SULLE IMPORTAZIONI – CONTROLLI INCOMPLETI EFFETTUATI DA ORGANISMI DI CONTROLLO SUGLI IMPORTATORI

80-86 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

ALLEGATO I — PROVA DI TRACCIABILITÀ – METODOLOGIA

ALLEGATO II — ANALISI DI LABORATORIO – METODOLOGIA

**ALLEGATO III — OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SPECIALE N. 3/2005
RIGUARDANTE LE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA UNITAMENTE AD UNA VALUTAZIONE DELL'ATTUALE SITUAZIONE**

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

GLOSSARIO

Analisi residua: analisi di laboratorio di prodotti biologici volta a verificare la presenza di sostanze non autorizzate per la produzione biologica o ad individuare tecniche di produzione non conformi alle norme di produzione biologica, come ad esempio l'uso di antiparassitari e fertilizzanti sintetici, antibiotici, determinati additivi per alimenti e coadiuvanti tecnologici.

Autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, o qualsiasi altra autorità investita di tale compito. Include anche, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo.

Fasi della produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, il trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, se pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto.

Non conformità: un caso in cui un particolare standard o requisito di certificazione non è stato soddisfatto.

Operatore: una persona fisica o giuridica che produce, conserva, trasforma, trasporta, esporta o importa prodotti biologici.

Organismo di accreditamento: un organismo pubblico o privato che riconosce formalmente che un organismo di controllo è competente a svolgere l'ispezione e la certificazione secondo standard biologici. Nell'Unione europea, gli organismi di controllo biologico devono essere accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO 65.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente privato che effettui ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica.

Organismo di controllo riconosciuto ai fini della conformità: organismo di controllo che opera in un paese terzo, riconosciuto dalla Commissione come in grado di garantire che gli obiettivi e i principi della produzione biologica, nonché le norme sulla produzione e sull'etichettatura, nel paese terzo sono gli stessi applicati alla produzione biologica e all'etichettatura nella Comunità.

Organismo di controllo riconosciuto ai fini dell'equivalenza: organismo di controllo che opera in un paese terzo, riconosciuto dalla Commissione come in grado di garantire che le norme sulla produzione e sull'etichettatura nel paese terzo, così come le misure di controllo applicate agli operatori nel paese terzo, sono equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica e all'etichettatura nella Comunità.

Paese terzo riconosciuto equivalente: paese terzo che la Commissione ha riconosciuto applicare norme sulla produzione e standard di controllo equivalenti a quelli applicati alla produzione biologica nella Comunità, e quindi in grado di soddisfare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

Produzione biologica: un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare che mira ad un'agricoltura sostenibile, alla produzione di prodotti di alta qualità e all'utilizzo di processi che non danneggino l'ambiente, la salute delle persone, delle piante o degli animali e il benessere degli animali.

Tracciabilità: permette di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione alimentare oppure di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Visita di controllo aggiuntiva: visita di controllo da parte di un organismo di controllo su un operatore, oltre alla visita di controllo annuale obbligatoria per tale operatore.

ELENCO DEGLI ACRONIMI

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

OFIS: Sistema informativo sull'agricoltura biologica

OGM: Organismi geneticamente modificati

PCNP: Piano di controllo nazionale pluriennale

SCOF: Comitato permanente per l'agricoltura biologica

UAV: Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea

SINTESI

I.

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare che mira ad un'agricoltura sostenibile, alla produzione di prodotti di alta qualità e all'utilizzo di processi che non danneggino l'ambiente, la salute delle persone, delle piante o degli animali e il benessere degli animali. Il mercato dei prodotti biologici si è rapidamente sviluppato e ha registrato tassi di crescita annui di oltre il 10 % negli ultimi due decenni. Il mercato europeo dei prodotti biologici vale circa 20 miliardi di euro all'anno, che rappresentano l'1,5 % della quota dell'intero mercato agroalimentare.

II.

Il quadro normativo UE che disciplina il settore della produzione biologica mira a porre le basi per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, garantendo al tempo stesso la concorrenza leale, giustificando la fiducia del consumatore e tutelandone gli interessi e garantendo l'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, è stato istituito un sistema di controllo che copre tutte le fasi della filiera del biologico, come la produzione a livello di azienda agricola, la trasformazione alimentare, la distribuzione, l'importazione e la vendita al dettaglio. Ogni operatore, in questa filiera, deve rispettare lo stesso insieme di norme in materia di produzione, trasformazione, distribuzione, etichettatura e controllo di prodotti biologici.

III.

L'audit da della Corte si è focalizzato sull'efficacia del sistema di controllo e su come le varie istituzioni coinvolte (la Commissione e le autorità competenti, gli organismi di accreditamento e gli organismi di controllo negli Stati membri) abbiano svolto il loro compito per quanto riguarda sia il sistema di controllo all'interno dell'UE che la gestione dei regimi d'importazione attualmente in funzione.

IV.

Il quesito generale di audit a cui si è inteso rispondere era: il sistema di controllo relativo ai prodotti biologici fornisce sufficienti garanzie riguardo al rispetto degli obblighi fondamentali in materia di produzione biologica, trasformazione, distribuzione e importazione?

SINTESI

V.

Il sistema di controllo dei prodotti biologici stabilito dalla normativa UE mira a garantire i processi di produzione, ma non che i prodotti stessi siano biologici. Ciò è dovuto al fatto che non esiste alcun metodo scientifico per determinare se un prodotto sia biologico o meno. La Corte ritiene che, al fine di fornire garanzie sufficienti sull'efficace funzionamento del sistema e non rischiare di minare la fiducia del consumatore, sarebbe appropriato porre rimedio alle debolezze evidenziate dall'audit della Corte.

VI.

Alla luce dei risultati dell'audit, la Corte ha concluso che:

- a) alcune autorità competenti non svolgono in modo sufficiente il proprio ruolo di vigilanza sugli organismi di controllo. Come risultato, alcuni organismi di controllo non ottemperano ad una serie di obblighi previsti dall'UE e non colgono l'opportunità di attuare alcune buone pratiche;
- b) lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione e ad altri Stati membri non sono ancora adeguati a garantire il corretto funzionamento del sistema;
- c) le autorità competenti negli Stati membri incontrano difficoltà nell'assicurare la tracciabilità dei prodotti biologici all'interno del territorio sul quale hanno autorità. La tracciabilità è ancora più difficile da ottenere per i prodotti che attraversano le frontiere;
- d) la Commissione non ha attribuito sufficiente priorità alle attività di vigilanza, compresi gli audit, al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri;
- e) la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per accertare che il sistema di controllo della produzione biologica nei paesi terzi riconosciuti equivalenti continui a soddisfare i requisiti di legge, finché mantengono questo status. La Corte rileva inoltre che vi è un arretrato significativo nel valutare le candidature per l'equivalenza di paesi terzi;
- f) vi sono punti di debolezza nel sistema utilizzato per la concessione di autorizzazioni d'importazione.

VII.

Alla luce delle debolezze rilevate, la Corte formula le seguenti raccomandazioni:

- a) le autorità competenti dovrebbero rafforzare il loro ruolo di vigilanza sugli organismi di controllo applicando le procedure documentate appropriate relative all'autorizzazione e alla vigilanza degli organismi di controllo, promuovendo l'armonizzazione nella definizione delle infrazioni, delle irregolarità e delle sanzioni corrispondenti, nonché l'adozione delle buone pratiche identificate;
- b) lo scambio di informazioni all'interno degli Stati membri, tra gli Stati membri e la Commissione, e tra Stati membri dovrebbe essere migliorato, al fine di garantire controlli e una vigilanza di elevata qualità;
- c) i controlli dovrebbero essere rafforzati, al fine di garantire che gli operatori soddisfino i requisiti regolamentari relativi alla tracciabilità; a questo riguardo, la Commissione dovrebbe chiarire i ruoli e le responsabilità dei differenti attori;
- d) la Commissione dovrebbe rafforzare il monitoraggio svolto sui sistemi di controllo degli Stati membri, effettuando missioni di audit e raccogliendo e utilizzando le informazioni e i dati necessari;
- e) per quanto riguarda le importazioni, la Commissione dovrebbe garantire una vigilanza adeguata dei paesi inclusi nell'elenco dei paesi riconosciuti come equivalenti per la produzione biologica ed eseguire una valutazione tempestiva delle candidature provenienti da paesi terzi che si candidano ad essere inclusi nell'elenco;
- f) la Corte accoglie con favore la semplificazione implicita nell'iniziativa della Commissione di abolire progressivamente il regime di autorizzazione all'importazione. Tuttavia, finché tale regime è operativo negli Stati membri, ne dovrebbe garantire la corretta applicazione. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero rafforzare i controlli effettuati dagli organismi di controllo autorizzati a rilasciare i certificati di ispezione.

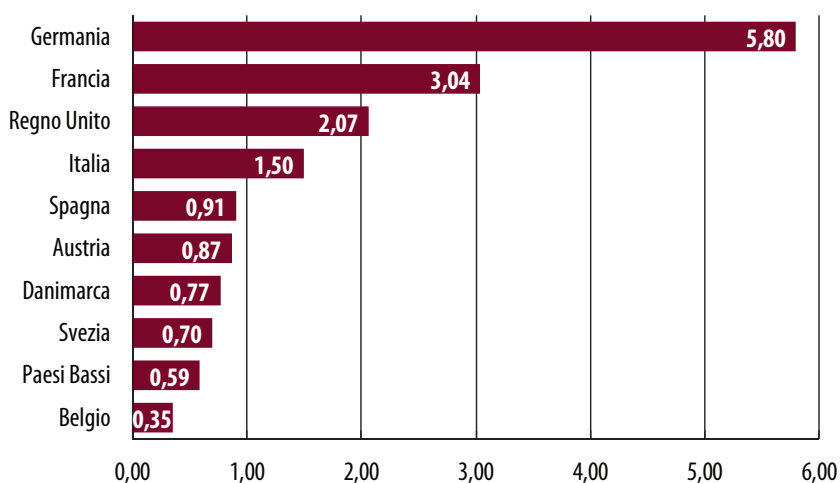
INTRODUZIONE

PRODUZIONE BIOLOGICA NELL'UE

1. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare che mira ad un'agricoltura sostenibile, alla produzione di prodotti di alta qualità e all'utilizzo di processi che non danneggino l'ambiente, la salute delle persone, delle piante o degli animali e il benessere degli animali. I prodotti biologici sono quindi prodotti secondo un insieme specifico di regole, come la rotazione delle colture, il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e i limiti molto severi per gli antiparassitari chimici di sintesi e per l'uso di fertilizzanti sintetici, di antibiotici per bestiame, di additivi per alimenti e di coadiuvanti tecnologici. I prodotti biologici, essendo considerati prodotti di alta qualità, sono generalmente venduti a prezzi superiori rispetto ai prodotti convenzionali.

FIGURA 1

MERCATO EUROPEO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI E DELLE BEVANDE BIOLOGICHE: I DIECI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA CON IL PIÙ ALTO FATTURATO NEL 2009 (MILIARDI DI EURO)



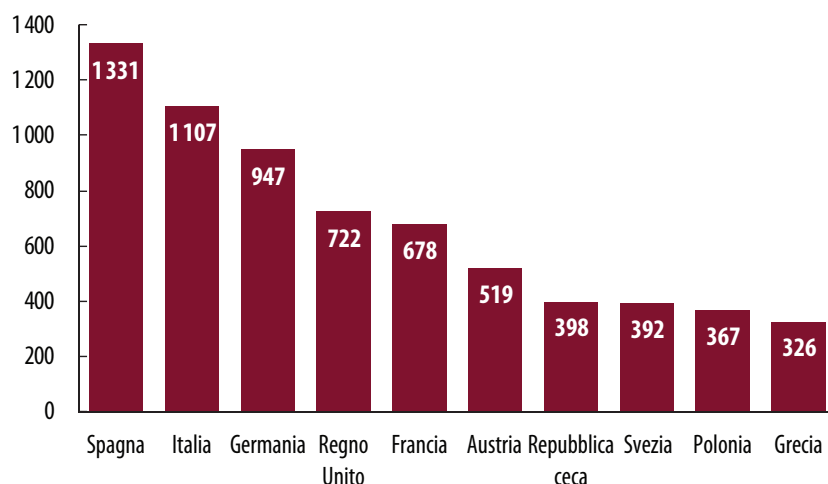
Fonte: Willer, H., *Organic Agriculture in Europe 2009: Production and Market*.
<http://orgprints.org/18365/2/willer-2011-european-market.pdf>

2.

Il mercato dei prodotti biologici si è rapidamente sviluppato ed ha registrato tassi di crescita annui tra il 10 e il 15 % negli ultimi due decenni¹. L'UE è uno dei principali produttori e consumatori di prodotti biologici del mondo. Nel periodo 2000-2008, la superficie totale dedicata al biologico² nei 27 Stati membri dell'UE (UE-27) è aumentata in media del 7,4 % annuo. Nel 2008, è stata pari al 4,3 % della superficie agricola utilizzata (SAU), cioè circa 7,6 milioni di ettari di terreno. Si stima che, nello stesso anno, erano circa 197 000 le aziende che praticavano l'agricoltura biologica nell'UE-27³. Circa il 15 % dei prodotti biologici consumati in Europa vengono importati da paesi terzi, principalmente prodotti che non sono o sono raramente coltivati nell'UE (caffè, banane, cotone ecc.)⁴. Il mercato europeo dei prodotti biologici vale circa 20 miliardi di euro⁵ all'anno, che, in base alle stime, rappresentano l'1,5 % della quota dell'intero mercato agroalimentare⁶. La **figura 1** indica gli Stati membri dell'UE dove vengono venduti più alimenti biologici e bevande biologiche⁷ e la **figura 2** mostra gli Stati membri dell'UE dove si trovano le superfici più estese destinate all'agricoltura biologica.

FIGURA 2

I DIECI STATI MEMBRI DELL'UE CON LE MAGGIORI SUPERFICI AGRICOLE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (IN FASE DI CONVERSIONE E COMPLETAMENTE CONVERTITI) NEL 2009 (1000 HA)



Fonte: Willer, H., *Organic Agriculture in Europe 2009: Production and Market*.
<http://orgprints.org/18365/2/willer-2011-european-market.pdf>

¹ Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_it

² Completamente trasformato + in fase di conversione.

³ Fonte: Un'analisi del settore biologico, giugno 2010, Commissione europea. I dati sono per il 2008 e per l'UE-27.

⁴ Non ci sono dati statistici consolidati al riguardo, poiché le basi dati commerciali dell'UE non distinguono i prodotti agroalimentari biologici e convenzionali.

⁵ Fonte: Willer, H., *Organic Agriculture in Europe 2009: Production and Market*.
<http://orgprints.org/18365/2/willer-2011-european-market.pdf>

⁶ Fonte: *Research Institute of Organic agriculture FiBL*, Agricultural Market Information Service (AMI) (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft), Bonn, Germany. Dati per il 2008.

⁷ Gli alimenti biologici sono solo un tipo di prodotti biologici. Altri prodotti biologici sono per esempio i cosmetici biologici, i tessuti biologici e gli alimenti biologici per animali domestici.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL'UE

3. L'UE sostiene finanziariamente pratiche di agricoltura biologica attraverso i finanziamenti agroambientali da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). I finanziamenti agroambientali sono generalmente erogati sulla base di contratti stipulati tra un ente pubblico negli Stati membri e un beneficiario (coltivatore o gestore del territorio). Questi contratti obbligano il beneficiario ad applicare pratiche agricole specifiche. Una delle pratiche agricole per le quali può optare il beneficiario è l'agricoltura biologica. Entro la fine del 2010, l'impegno pubblico a sostegno dell'agricoltura biologica nell'ambito delle misure agroambientali era superiore ai 690 milioni di euro (UE-27)⁸. Il sostegno del FEASR rappresenta il 58 % del sostegno pubblico totale, mentre il resto è costituito da contributi nazionali.
4. La produzione biologica può essere sostenuta anche indirettamente attraverso altre misure del FEASR (quali ammodernamento delle aziende agricole, formazione ecc.) o attraverso un sostegno specifico⁹. Alcuni Stati membri hanno dato priorità al sostegno alle aziende o a progetti che favoriscono lo sviluppo della produzione biologica.

QUADRO NORMATIVO

5. Il quadro normativo UE che disciplina il settore della produzione biologica mira a porre le basi per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, garantendo al tempo stesso la concorrenza leale, giustificando la fiducia del consumatore e tutelandone gli interessi e garantendo l'efficace funzionamento del mercato interno.

⁸ Secondo le stime basate sui dati sul monitoraggio forniti dagli Stati membri nel quadro delle relazioni annuali sui progressi compiuti.

⁹ Articolo 68 del regolamento del Consiglio (CE), n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16). Al 15.3.2012, ai sensi del presente articolo, erano previsti 348 milioni di euro per il periodo 2010-2013. Non esistono dati disponibili relativi al sostegno indiretto da parte del FEASR.

IMMAGINE 1 – ESEMPI DI PRODUZIONE BIOLOGICA



© Unione europea.

Fonte: Corte dei conti europea.

6.

La produzione biologica copre tutte le fasi della filiera, come la produzione a livello di azienda agricola, la trasformazione alimentare, la distribuzione e la vendita al dettaglio. Ogni operatore, in questa filiera, deve rispettare lo stesso insieme di norme in materia di produzione, trasformazione, distribuzione, etichettatura e controllo di prodotti biologici. Nell'UE, queste norme sono stabilite da regolamenti diversi:

- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91¹⁰;
- regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo¹¹;
- regolamento (CE) n. 1235/2008, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi¹².

Inoltre, gli alimenti biologici devono essere conformi alla legislazione generale in materia alimentare [regolamento (CE) n. 178/2002¹³], e la produzione biologica rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004¹⁴, che costituisce la legislazione più generale relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi¹⁵.

IMMAGINE 2 – IL LOGO UE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA



© Unione europea.

Fonte: Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19).

¹⁰ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 967/2008 (che posticipa l'uso obbligatorio del logo biologico UE) (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1).

¹¹ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1254/2008 (che introduce nuove regole sulla produzione di lievito biologico) (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 8).

¹² GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 537/2009 (GU L 159 del 20.6.2009, pag. 6), dal regolamento (UE) n. 471/2010 (GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 1) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

¹³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁵ I prodotti biologici devono inoltre essere conformi alla normativa specifica applicabile al singolo prodotto, come ad esempio il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale o il regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, per non citarne che alcuni.

7. Nell'UE, i prodotti biologici possono quindi essere certificati «biologici» ed etichettati come tali, quando le norme che regolano la produzione sono conformi ai requisiti dei regolamenti dell'UE di cui sopra. L'apposizione del logo UE è obbligatoria dal 1° luglio 2010 per gli alimenti preconfezionati. È facoltativa per i prodotti importati.
8. In linea con l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione ha istituito il Comitato permanente dell'agricoltura biologica (SCOF), che è il comitato di regolamentazione per la produzione biologica della Commissione, presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri. Il suo scopo è quello di garantire che la responsabilità della Commissione europea, relativamente all'attuazione del diritto derivato, venga esercitata in stretta consultazione con i governi degli Stati membri.
9. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha messo a punto il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo ai controlli ufficiali nel settore del biologico¹⁶. Questo documento, anche se non è giuridicamente vincolante, dimostra gli sforzi della Commissione per elaborare linee guida più concrete per gli Stati membri nell'attuazione delle norme che disciplinano la produzione biologica.

¹⁶ Versione 8 luglio 2011
Working document of the Commission services on official controls in the organic sector, presentato nel Comitato permanente dell'agricoltura biologica il 27 e 28 settembre 2011.

¹⁷ Cfr. anche i paragrafi 32 e 33.

IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

10. È stato messo in atto un sistema di controllo che verifica e certifica, per ogni operatore della filiera del biologico (agricoltori, trasformatori, importatori), la corretta applicazione delle norme di produzione. Il sistema di controllo mira a fornire garanzie sui processi di produzione e non sui prodotti stessi, in quanto non esiste un modo scientifico per determinare se un prodotto sia biologico o meno¹⁷. Il mercato dei prodotti biologici dipende in larga misura dalla fiducia dei consumatori e quindi da questo sistema di certificazione, creato per offrire una garanzia sulla genuinità dei prodotti biologici. Secondo la Commissione, i consumatori dovrebbero essere sicuri che, per esempio, ogni volta che acquistano una mela biologica o un pezzo di carne bovina biologica dal loro supermercato locale, questi siano stati prodotti secondo regole rigide, volte a rispettare l'ambiente e gli animali.

- 11.** Il quadro normativo UE stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo (cfr. **figura 3**). La Commissione è responsabile dell'audit dei sistemi di controllo degli Stati membri.
- 12.** Gli Stati membri possono optare per la creazione di un sistema di controllo pubblico, privato o misto e designano una o più autorità competenti, responsabili dei controlli. L'autorità competente designa, a seconda del sistema scelto: autorità di controllo pubbliche, organismi di controllo privati o una combinazione di entrambi. La maggior parte degli Stati membri (18) ha adottato un sistema di organismi di controllo privati, mentre cinque Stati membri hanno designato autorità di controllo pubbliche e quattro hanno un sistema misto formato da un'autorità di controllo pubblica designata e da organismi di controllo privati autorizzati. Le autorità competenti hanno la responsabilità di autorizzare e sorvegliare gli organismi e le autorità di controllo. Le autorità competenti sono tenute, se necessario, a organizzare audit o ispezioni di organismi di controllo e a revocare, se dal caso, l'autorizzazione agli organismi di controllo che non riescono a soddisfare i requisiti.

FIGURA 3

ISTITUZIONI E ORGANISMI OPERANTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI



Fonte: «Economic concepts of organic certification» 29.7.2009, CERTCOST – Economic analysis of certification systems in organic food and farming.

- 13.** Qualora uno Stato membro scelga un sistema con organismi di controllo privati, questi organismi devono essere accreditati¹⁸. Ogni Stato membro dell'UE ha nominato un unico organismo di accreditamento nazionale. I controlli effettuati da questi organismi di accreditamento riguardano la competenza tecnica, l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità professionale degli organismi di controllo. Le autorità pubbliche di controllo non hanno bisogno di essere accreditate.
- 14.** Gli organismi di controllo (o autorità di controllo, come conosciute nei sistemi pubblici) costituiscono l'elemento centrale del sistema di controllo. Essi effettuano controlli a livello dei singoli operatori. I consumatori, le autorità degli Stati membri e la Commissione si affidano in gran parte all'attività di questi organismi. I controlli tipici eseguiti sugli operatori biologici comprendono le ispezioni fisiche degli impianti di produzione o di trasformazione, la verifica dei documenti contabili, così come il campionamento dei prodotti finali, dei prodotti raccolti, delle foglie o della terra per testare l'uso di sostanze non autorizzate. I certificati rilasciati dagli organismi di controllo sono pagati dai singoli operatori.

¹⁸ Secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che operano nei sistemi di certificazione dei prodotti).

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DA PAESI TERZI

- 15.** Per i prodotti biologici prodotti al di fuori dell'UE, quattro differenti regimi d'importazione sono previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 (cfr. **tabella 1**), ma solo due di loro erano in atto al momento dell'audit.

TABELLA 1

REGIMI DI IMPORTAZIONE PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007

Regime di importazione	Gestito da	In atto al momento dell'audit
Elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti	Commissione europea	Sì
Elenco delle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza	Commissione europea	NO – Primo elenco degli organismi di controllo equivalenti non pubblicato dalla Commissione al momento dell'audit.
Elenco delle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini della conformità	Commissione europea	NO – Termine per la ricezione delle domande relative alla redazione del primo elenco rinviato al 31 ottobre 2014.
Autorizzazioni d'importazione	Stati membri	Sì

- 16.** Poiché le condizioni di produzione nei paesi terzi possono essere molto diverse da quelle presenti nell'UE, può non essere possibile applicare esattamente le stesse regole per la produzione o il controllo. La Commissione riconosce pertanto i paesi terzi per i quali ritiene equivalente il sistema di produzione e di controllo dei prodotti biologici, il che significa che i prodotti certificati come biologici nel paese terzo sono riconosciuti come biologici nell'UE. I paesi che si trovano attualmente nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti sono Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia, Nuova Zelanda e, a decorrere dal 1° giugno 2012, Stati Uniti.
- 17.** Inoltre, sono stati messi in atto due nuovi regimi d'importazione per garantire che i prodotti biologici possano essere importati da paesi terzi che non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento. Questi consistono nell'elenco degli organismi/autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza (non pubblicato al momento dell'audit) e nell'elenco degli organismi/autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità (termine per la ricezione delle domande rimandato a ottobre 2014).
- 18.** Il quarto regime, il regime delle autorizzazioni d'importazione, è stato istituito, solo in via transitoria, dal regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio. Da allora, la possibilità di concedere autorizzazioni d'importazione è stata prorogata diverse volte¹⁹. Il vigente regolamento (UE) n. 1267/2011 del 6 dicembre 2011 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 gli Stati membri non concederanno più le autorizzazioni d'importazione. Il medesimo regolamento dispone che le autorizzazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2012 scadano al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione. Tuttavia, questo regime d'importazione è ancora ampiamente utilizzato, poiché circa 4 000 autorizzazioni d'importazione vengono concesse ogni anno dai vari Stati membri dell'UE (soprattutto da Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito).
- 19.** La corretta applicazione delle procedure di controllo per le importazioni (volte a garantire che i prodotti importati soddisfino almeno condizioni equivalenti di produzione e di controllo) è importante al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato interno, con una concorrenza leale tra i prodotti fabbricati al di fuori dell'UE e quelli prodotti all'interno dell'UE.

¹⁹ Il regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 15) ha consentito autorizzazioni d'importazione fino al 31 luglio 1995; il regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1) ha prorogato il termine ultimo fino al 31 dicembre 2002; il regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1) ha prorogato il termine ultimo fino al 31 dicembre 2005; il regolamento (CE) n. 1567/2005 del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1) ha prorogato il termine ultimo fino al 31 dicembre 2006; il regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 18) ha prorogato il termine ultimo fino ai 12 mesi successivi mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini del riconoscimento dell'equivalenza; il regolamento (CE) n. 1235/2008 (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25) ha fissato tale termine al 1° gennaio 2013.

L'AUDIT

L'ESTENSIONE DELL'AUDIT

20. L'audit si è incentrato sull'efficacia del sistema di controllo e su come le istituzioni e gli organismi coinvolti (Commissione e autorità competenti, organismi di accreditamento e organismi di controllo negli Stati membri) hanno svolto il loro compito. Il quesito generale di audit era:

Il sistema di controllo relativo ai prodotti biologici fornisce sufficienti garanzie riguardo al rispetto degli obblighi fondamentali in materia di produzione biologica, trasformazione, distribuzione e importazione?

21. Più in particolare, l'audit era volto a rispondere alle seguenti domande:

- a) l'attuazione delle procedure di controllo sulla produzione biologica nell'UE è adeguata:
 - quando gli Stati membri approvano e sorvegliano gli organismi di controllo?
 - quando si attua uno scambio di informazioni all'interno degli Stati membri, o tra questi e la Commissione e gli altri Stati membri?
 - per assicurare la tracciabilità dei prodotti?
 - quando la Commissione sorveglia i sistemi di controllo degli Stati membri?
- b) l'attuazione delle procedure di controllo per i prodotti importati è adeguata:
 - quando la Commissione gestisce l'elenco dei paesi terzi equivalenti?
 - quando gli Stati membri concedono autorizzazioni d'importazione?
 - quando gli organismi di controllo nell'UE verificano i requisiti specifici dell'importatore?

22. Per quanto riguarda le procedure di controllo sulla produzione biologica all'interno dell'UE, l'audit ha riguardato il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 834/2007, cioè dal gennaio 2009. In relazione alle procedure di controllo per l'importazione dei prodotti, l'audit ha riguardato il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2092/91²⁰ del Consiglio e successive modifiche (cioè dal giugno 1991, per l'elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e dal luglio 1992, per le autorizzazioni d'importazione).

²⁰ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1).

L'APPROCCIO DELL'AUDIT

23. Gli elementi probatori sono stati raccolti attraverso:

- un esame dei fascicoli della Commissione, compreso l'esame della documentazione ricevuta dalla Commissione dai paesi terzi nel quadro dei vari regimi di importazione, e incontri con i servizi della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) e della direzione generale Salute e consumatori (DG SANCO – Ufficio alimentare e veterinario);
- visite di audit in sei Stati membri (Regno Unito – Inghilterra, Germania – Nord-Reno-Westfalia, Italia – Emilia Romagna, Spagna – Andalusia, Francia e Irlanda)²¹. Queste visite includevano l'esame dei documenti, incontri con le autorità competenti, con gli organismi di accreditamento e con due organismi di controllo privati per Stato membro, nonché visite in loco presso produttori, trasformatori e importatori. Per le visite in loco, i controllori hanno accompagnato gli ispettori, al fine di valutare la qualità dell'ispezione e capire come questi effettuano i controlli documentali ed i controlli sulle pratiche di produzione;
- controlli di tracciabilità su 85 prodotti al fine di verificare: a) se sia possibile identificare l'intera catena di operatori intervenuti nella fornitura dei prodotti, b) se tutti gli operatori possiedano un certificato biologico, e c) se tutti gli operatori abbiano ricevuto una visita ispettiva durante l'anno precedente (per maggiori dettagli cfr. **allegato I**);
- analisi di laboratorio effettuate su 73 prodotti per valutare le procedure degli organismi di controllo, quando prelevano campioni e interpretano i risultati di laboratorio (per maggiori dettagli cfr. **allegato II**);
- una relazione sulla valutazione redatta da un esperto riconosciuto a livello internazionale commissionata dalla Corte (incentrata sulla qualità delle procedure degli organismi di controllo nello svolgimento delle analisi di laboratorio e sull'interpretazione dei risultati di laboratorio dei 73 prodotti);
- un esame del Piano nazionale integrato (PNI o MANCP) disponibile e le relative relazioni annuali inviate dai 27 Stati membri alla Commissione.

²¹ Gli Stati membri visitati sono stati selezionati per la loro rilevanza all'interno del mercato dell'UE (cfr. paragrafo 2). L'Irlanda è stata scelta per testare e ottimizzare la metodologia di audit.

²² GU C 279 dell'11.11.2005, pag. 1.

²³ <http://eca.europa.eu>

AUDIT PRECEDENTI

24. La Corte ha pubblicato la relazione speciale n. 3/2005 relativa allo sviluppo rurale: la verifica della spesa agroambientale²² che prendeva in considerazione parte del sistema di controllo della produzione biologica (cfr. paragrafo 43) e la relazione speciale n. 7/2011 relativa alla progettazione e alla gestione del sostegno agroambientale²³.

OSSERVAZIONI

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELL'UE

DEBOLEZZE RISCONTRATE NELLE PRATICHE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI PER L'APPROVAZIONE E LA VIGILANZA DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

- 25.** Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero disporre di procedure documentate per l'autorizzazione e la vigilanza degli organismi di controllo, al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi. Essi dovrebbero anche promuovere l'applicazione di buone pratiche. Gli organismi di controllo (o autorità di controllo nei sistemi pubblici) costituiscono l'elemento centrale del sistema di controllo. Gli organismi di controllo, durante il controllo degli operatori biologici, devono essere conformi alla normativa UE.

RIQUADRO 1

ESEMPI DI AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN RITARDO O NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATA E PROCEDURE DI VIGILANZA

Nel Regno Unito, le procedure applicate dalle autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza degli organismi di controllo sono state adottate ufficialmente solo il 18 ottobre 2010, mentre il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica è entrato in vigore nel gennaio 2009.

In Francia, l'autorità competente non aveva previsto procedure o elenchi di controllo per convalidare i piani di controllo degli organismi di controllo, che costituiscono il documento chiave presentato dagli organismi di controllo.

In Spagna – Andalusia, l'autorità competente non disponeva di elenchi di controllo per attuare la vigilanza sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 834/2007 (quali, ad esempio, la verifica che ogni operatore venga controllato almeno una volta all'anno), o secondo altre procedure che costituirebbero buone pratiche come la valutazione della politica di campionamento, dei risultati delle analisi o dello scambio di informazioni tra l'organismo di controllo e altri organismi.

In Irlanda, le procedure per l'autorizzazione degli organismi di controllo non specificavano quali controlli avrebbero dovuto essere effettuati e riguardavano solo il lavoro amministrativo richiesto per le nuove candidature. Non esistevano procedure per revocare l'autorizzazione di organismi di controllo.

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE/REVOCA DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO O PER LA LORO VIGILANZA NON ADEGUATAMENTE DOCUMENTATE

- 26.** Le autorità competenti concedono l'autorizzazione agli organismi di controllo e affidano loro compiti di controllo se hanno sufficienti garanzie che tali organismi operino nel rispetto della normativa UE. Uno dei requisiti fondamentali degli organismi di controllo è che siano accreditati. Gli organismi di accreditamento concedono un accreditamento iniziale e verificano il sussistere nel tempo dei requisiti per l'accreditamento. Ciononostante, le autorità competenti hanno la responsabilità ultima della vigilanza degli organismi di controllo e del monitoraggio della loro conformità ai requisiti della normativa UE.
- 27.** La Corte ha svolto l'audit in sei Stati membri con un sistema di organismi di controllo privati e ha trovato, in tre di essi, che le procedure per l'autorizzazione, la revoca o la vigilanza degli organismi di controllo non erano sufficientemente dettagliate (ad esempio, le procedure che descrivono in dettaglio le verifiche da effettuare durante la convalida dei piani di controllo degli organismi di controllo o quando si eseguono controlli in loco a livello degli organismi di controllo). In un caso, non erano state aggiornate in modo tempestivo (cfr. *riquadro 1*).

LE AUTORITÀ COMPETENTI NON DISPONGONO DI INFORMAZIONI SUFFICIENTI PER GARANTIRE CHE TUTTI GLI OPERATORI RICEVANO UNA VISITA ISPETTIVA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, COME RICHIEDE IL REGOLAMENTO

- 28.** Gli organismi di controllo sono responsabili del controllo degli operatori e del rilascio dei certificati nel settore della produzione biologica in conformità alle norme UE. Uno dei requisiti chiave è che gli organismi/autorità di controllo debbano sottoporre a verifica gli operatori, siano essi produttori, trasformatori o importatori, almeno una volta all'anno (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007). Il rispetto di tale requisito mira a garantire ai consumatori che gli operatori siano costantemente conformi alle regole della produzione biologica.

Regolamento (CE) n. 834/2007, articolo 27 – Sistema di controllo

«3. [...] tutti gli operatori, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28 paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza, almeno una volta all'anno.»

29. Le autorità competenti sono tenute a vigilare che gli organismi di controllo si conformino a tale obbligo. Tuttavia, le autorità competenti non dispongono di informazioni sufficienti per operare un'adeguata vigilanza al riguardo, perché:

- a) le informazioni fornite dagli organismi di controllo in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono adeguate per valutare questo requisito. Per esempio, le relazioni di sintesi presentate alle autorità competenti menzionano il numero complessivo dei controlli effettuati durante l'anno. Questo non tiene conto del fatto che gli operatori possono entrare o uscire dal sistema di controllo durante l'anno, rendendo così impossibile verificare se ogni singolo operatore abbia ricevuto una visita di controllo nello stesso anno;

Regolamento (CE) n. 834/2007, articolo 27 – Sistema di controllo

«14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.»

- b) alcune autorità competenti si affidano al lavoro svolto dall'organismo di accreditamento, ma le relazioni di valutazione elaborate dagli organismi di accreditamento non contengono informazioni sufficienti per confermare che il requisito di verifica annuale sia soddisfatto. Gli organismi di accreditamento frequentemente si affidano solo alla descrizione delle procedure applicate dagli organismi di controllo, piuttosto che verificare se tali procedure siano applicate nella pratica. Inoltre, nel contesto del ciclo di accreditamento, che dura quattro o cinque anni, non viene richiesto di valutare ogni anno il requisito dell'UE di una verifica annuale.

LE PROCEDURE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E LE PRATICHE IN CASO DI ISPEZIONE DEGLI OPERATORI POTREBBERO ESSERE MIGLIORATE

30. In linea con le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli organismi di controllo dovrebbero applicare la **valutazione sistematica del rischio dei propri operatori contro i fattori di rischio** legati alla natura della loro attività (come la quantità dei prodotti in questione e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali) al fine di stabilire le visite di controllo aggiuntive (cioè in aggiunta alle visite annuali di controllo, cfr. paragrafo 28). Un'alta incidenza di irregolarità in un particolare tipo di prodotto o azienda dovrebbe poi portare ad un ulteriore controllo, sotto forma di visite di controllo su base casuale a operatori con lo stesso profilo. Invece, sette dei 12 organismi di controllo visitati durante l'audit non tengono conto dei fattori di rischio connessi alla natura degli operatori al momento di stabilire le visite di controllo aggiuntive.

Regolamento (CE) n. 834/2007, **articolo 27 – Sistema di controllo**

«3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. [...]».

Regolamento (CE) n. 889/2008, **articolo 65 – Visite di controllo**

«4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti».

- 31.** Anche se non richiesto dalla normativa, la **rotazione degli ispettori** è una buona pratica di gestione negli organismi di controllo, che riduce il rischio di un eccesso di familiarità tra ispettore e operatore. I risultati dell'audit mostrano però che solo quattro dei 12 organismi di controllo visitati avevano definito le procedure per la rotazione degli ispettori (cfr. **riquadro 2**).

RIQUADRO 2

ESEMPIO DI UN ORGANISMO DI CONTROLLO CHE NON APPLICA LA ROTAZIONE DEGLI ISPETTORI

In Italia, uno degli organismi di controllo visitati non ha imposto una rotazione obbligatoria degli ispettori dopo un dato numero di anni, nonostante le azioni correttive che avrebbe dovuto applicare a seguito di una diffida ricevuta nel 2009 da una delle autorità competenti della regione coinvolta nell'ambito delle sue attività di vigilanza. L'organismo di controllo ha indicato che si sta lavorando per introdurre una rotazione degli ispettori, per esempio ogni quattro anni.

LA RICERCA DEI RESIDUI PUÒ ESSERE MEGLIO UTILIZZATA COME STRUMENTO PER CONTROLLARE I PROCESSI PRODUTTIVI

- 32.** Le restrizioni all'uso di prodotti chimici e di altre sostanze costituiscono un requisito chiave dei metodi di produzione biologica. La ricerca dei residui è in grado di fornire la prova, in caso di dubbio, dell'utilizzo di sostanze non autorizzate, come antiparassitari vietati, OGM, additivi alimentari o farmaceutici. La ricerca dei residui è uno degli strumenti che gli organismi di controllo possono utilizzare per garantire che gli operatori rispettino le regole di produzione stabilite nei vari regolamenti. La normativa vigente non prevede un numero minimo di esami di laboratorio da eseguire, ma richiede solo le analisi quando si sospetta l'utilizzo di prodotti non autorizzati per la produzione biologica. Di conseguenza, gli organismi di controllo danno interpretazioni diverse relative al «sospetto» e utilizzano questo strumento in modo differente.

RIQUADRO 3

ESEMPI DI ORGANISMI DI CONTROLLO CON UN BUON PIANO DI CAMPIONAMENTO PER LE ANALISI DI LABORATORIO

In Italia, i due organismi di controllo visitati avevano un piano di campionamento per effettuare analisi di laboratorio ordinarie sui prodotti. Il loro piano di campionamento era determinato sulla base di un'analisi dei rischi. Nel caso di operatori a basso rischio, i campioni sono prelevati solo in caso di sospetto. Per operatori a medio rischio, viene inclusa nel campione una percentuale del numero totale di operatori di questa classe, mentre per gli operatori ad alto rischio viene campionato il 100 %.

In Francia, uno degli organismi di controllo visitati elabora un programma di esami di laboratorio ogni anno sulla base di un'analisi dei rischi, prendendo in considerazione tutte le segnalazioni e i risultati degli anni precedenti. Dal 2009 il gruppo responsabile della certificazione ha elaborato un programma provvisorio di analisi, specificando il numero minimo di campioni che devono essere analizzati e il numero minimo di analisi che verranno eseguite su questi campioni.

Un secondo organismo di controllo ispezionato in Francia ha una strategia di sperimentazione, indicata nel piano di controllo, che stabilisce le circostanze in cui un'analisi può essere sollecitata. Queste includono circostanze specifiche, quali operatori misti (biologici e convenzionali) e rischio di OGM. Il responsabile prepara una guida annuale di raccomandazioni per le analisi nel settore dell'agricoltura biologica, utilizzata per migliorare il modo in cui sono definiti il numero e i tipi di ricerche. La decisione di effettuare un'analisi rimane a discrezione dell'ispettore. Il gruppo responsabile della certificazione stabilisce una dotazione annuale per i test, e ad ogni ispettore/controllore viene assegnata una dotazione annuale, a seconda della tipologia del settore.

33.

Al fine di valutare il sistema di ricerca dei residui negli Stati membri ispezionati, la Corte ha acquistato una gamma di prodotti e ha richiesto agli Stati membri di effettuare le loro ricerche normali per l'individuazione di sostanze vietate (cfr. **allegato II** per maggiori dettagli). I risultati delle analisi e le metodologie usate sono state poi valutate da un esperto indipendente. La Corte ha osservato che alcuni organismi di controllo adottano le buone pratiche in termini di ricerca dei residui. Esiste la possibilità che altri organismi di controllo le applichino:

- a) le procedure degli organismi di controllo visitati in due degli Stati membri sottoposti ad audit possono essere considerate buona pratica in quanto definiscono un piano di campionamento annuale o pluriennale orientato al rischio per le analisi di laboratorio ordinarie, anche se la normativa UE sull'agricoltura biologica richiede il campionamento solo in caso di sospetto (cfr. **riquadro 3**). Tuttavia, cinque organismi di controllo visitati non hanno un piano di campionamento che definisca un **numero minimo di analisi** o che si basi su un'analisi dei rischi.
- b) Tutti gli organismi di controllo esaminano campioni di antiparassitari e fertilizzanti, alcune delle **sostanze** non consentite dalla normativa UE sulla produzione biologica, ma uno di loro non esegue test per ricercare altre sostanze, come additivi per mangimi e per prodotti alimentari o coadiuvanti tecnologici.
- c) I risultati analitici hanno sempre bisogno di un'**interpretazione** qualificata²⁴. La Corte ha osservato che le procedure applicate da due organismi di controllo visitati non descrivono adeguatamente come interpretare i risultati analitici e, in caso di risultati analitici positivi quali azioni di follow-up vanno adottate.
- d) Il tipo di campioni prelevati (per esempio, cibo, foglie, terra) e la tempistica devono essere correlati con l'ipotesi dell'uso di sostanze vietate in una determinata fase della produzione o trasformazione²⁵. Per esempio, l'analisi delle foglie o della terra forniscono spesso risultati molto migliori rispetto alle analisi del prodotto raccolto o del prodotto trasformato (per esempio, marmellata). La maggior parte degli organismi di controllo, per i quali è stata esaminata la questione, tiene conto del tipo di campioni prelevati al fine di massimizzare l'utilizzo delle analisi. Tuttavia, uno degli organismi di controllo visitati in Spagna include nei campioni, ove possibile, solo i prodotti finali, a discapito dei **controlli per verificare i processi di produzione**.

²⁴ In caso di risultati analitici positivi, è importante individuare la possibile fonte di contaminazione e predisporre misure per evitare la contaminazione in futuro.

²⁵ Gli antiparassitari moderni sono stati sviluppati per degradarsi rapidamente e le raccomandazioni per il loro utilizzo sono state studiate per ridurle al minimo i residui. La maggior parte delle applicazioni di antiparassitari non lascia residui rilevabili nei prodotti finali.

- 34.** La Corte ha inoltre riscontrato che due organismi di controllo su dieci, per cui è stata esaminata la questione, non hanno attuato procedure adeguate per il campionamento e le analisi. In Spagna, i due organismi di controllo visitati non prendono più di **un campione** dagli operatori. Questo non è compatibile con l'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 882/2004, e pone inoltre l'organismo di controllo in una posizione debole se l'operatore decide di contestare i risultati, visto che le analisi su un controcampione non sono possibili. La Corte ritiene che le autorità competenti potrebbero migliorare l'adempimento del ruolo di autorizzazione e di vigilanza, provvedendo affinché gli organismi di controllo rispettino i requisiti dell'UE, come quello citato.

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 11 – Metodi di campionamento e di analisi

«5. Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

6. In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.»

LE VIOLAZIONI, LE IRREGOLARITÀ E LE SANZIONI CORRISPONDENTI APPLICATE VARIANO DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO, ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI E ANCHE ALL'INTERNO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

- 35.** In diversi Stati membri, le autorità competenti non hanno definito categorie dettagliate di non conformità e delle sanzioni corrispondenti (Germania, Francia e Regno Unito). Di conseguenza, ogni organismo di controllo all'interno di uno Stato membro definisce le non conformità e applica le sanzioni in modo differente. Gli operatori sono quindi sanzionati in modo differente, anche all'interno di uno Stato membro, per aver commesso la stessa infrazione.

- 36.** Differenti organismi di controllo applicano sanzioni differenti per la stessa non conformità, non applicano la sanzione appropriata (secondo il loro piano di controllo o le istruzioni dell'autorità competente) o applicano sanzioni che non sono previste nel loro piano di controllo (cfr. **riquadro 4**).
- 37.** Gli studi effettuati da esperti riconosciuti hanno sottolineato che esistono, tra gli organismi di controllo, notevoli differenze nei risultati dei controlli²⁶. La Corte ha osservato che, nel 2009, un organismo di controllo in uno Stato membro non aveva ritirato alcun certificato e aveva deciso solo tre sospensioni (equivalenti allo 0,38 ritiri o sospensioni su 1 000 operatori), mentre un altro organismo di controllo in un altro Stato membro aveva deciso, nello stesso anno, 5,26 ritiri o sospensioni su 1 000 operatori. Tali differenze tra i risultati dei controlli potrebbero essere utilmente monitorate e verificate dalle autorità competenti in prima istanza, e dalla Commissione a livello dell'UE, nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza.

²⁶ «Vigilanza di un sistema di controllo biologico in Europa – Un'analisi dei dati di controllo tedeschi», progetto Certcost, presentazione al Biofach di Norimberga, 19.2.2010; Zorn et al, «Monitoraggio del sistema di controllo biologico in Germania – Un'opportunità per accrescere la fiducia dei consumatori», *Jahrbuch der Gesellschaft für Österreichischen Agrarökonomie*, 2010, Band 19(1):71-80.

RIQUADRO 4

ESEMPI DI SANZIONI DIFFERENTI APPLICATE

Il mancato rispetto di un requisito specifico legato alla produzione animale²⁷ in Italia porta alla «soppressione delle indicazioni biologiche»; invece, per un organismo di controllo in Francia, comporterebbe un «richiamo»; un altro organismo di controllo in Francia applicherebbe una «richiesta di azione correttiva». Gli auditor hanno rilevato casi in cui, per questo requisito, gli operatori sono stati sanzionati in Italia con la «soppressione delle indicazioni biologiche», ossia con il ritiro dell'autorizzazione a vendere i loro prodotti come biologici, mentre, per la stessa infrazione, in Francia gli operatori hanno avuto la possibilità di continuare a vendere i loro prodotti come biologici.

Uno degli organismi di controllo visitato in Italia include nelle relazioni di ispezione per i produttori una sezione con le «raccomandazioni e misure da adottare per il rispetto della normativa», nonché una sezione che elenca i casi di non conformità. Gli auditor hanno rilevato un caso in cui una non conformità era stata riportata in questa sezione, invece di essere classificata e sanzionata secondo le procedure.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008, il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge o di 48 ore, qualora tale tempo non sia precisato.

**INSUFFICIENZE RILEVATE NELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI,
ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI, CON LA COMMISSIONE E CON
ALTRI STATI MEMBRI**

- 38.** Il flusso di informazioni è una parte vitale del sistema di controllo. Senza un flusso di informazioni adeguato, esiste il rischio che il sistema di controllo non funzioni in modo efficace. Le seguenti sezioni presentano osservazioni della Corte in merito a due dei livelli considerati più rilevanti da parte della Corte: il flusso di informazioni tra il sistema di controllo per la produzione biologica e il sistema di controllo per i pagamenti agroambientali e il flusso di informazioni da Stati membri verso altri Stati membri e verso la Commissione.

**IL FLUSSO DI INFORMAZIONI TRA IL SISTEMA DI CONTROLLO PER LA PRODUZIONE
BIOLOGICA E IL SISTEMA DI CONTROLLO PER I PAGAMENTI AGROAMBIENTALI DEVE
ESSERE MIGLIORATO**

- 39.** Nel quadro del pilastro Sviluppo rurale della politica agricola comune, determinate pratiche di agricoltura biologica sono ammissibili al sostegno attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1975/2006²⁸ prevede lo scambio di informazioni tra i servizi e le organizzazioni coinvolte nei controlli sui criteri di ammissibilità a questo sostegno.

**Regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 36 – Rapporti di controllo
all'organismo pagatore**

«1. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

[...].»

²⁸ Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74).

- 40.** In due Stati membri visitati, il flusso di informazioni tra il sistema di controllo della produzione biologica²⁹ e il programma di sostegno alle misure di sviluppo rurale³⁰ relative ai finanziamenti per l'agricoltura biologica nell'ambito delle misure agroambientali, era insufficiente. In Francia, i risultati dei controlli effettuati dagli organismi di controllo non vengono comunicati all'organismo pagatore responsabile per i finanziamenti agroambientali. Di conseguenza, esiste il rischio che le non conformità riguardanti le condizioni per ricevere i pagamenti agroambientali, rilevate da un organismo di controllo, non si traducano in una riduzione o in un recupero del pagamento. Allo stesso modo, nel Regno Unito non vi è un flusso inverso di informazioni ed esiste il rischio che le non conformità relative alle pratiche di agricoltura biologica, rilevate dall'organismo pagatore a seguito di controlli, non comportino sanzioni imposte dall'organismo di controllo. La Commissione ha inoltre rilevato le debolezze in questo settore (cfr. paragrafo 53).

²⁹ Disciplinato dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai relativi regolamenti di attuazione.

³⁰ Disciplinato dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.) e dai relativi regolamenti di attuazione.

LE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI NON SONO DEL TUTTO CONFORMI ALLE NORMATIVE

- 41.** Gli Stati membri hanno diversi obblighi di comunicazione da rispettare:

- relazione annuale sull'attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le informazioni relative ai controlli e agli audit effettuati, alle non conformità e alle sanzioni [articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004].

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 44 – Relazioni annuali

«3. Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.»

- Relazioni sulle irregolarità e infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico [articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007].

Regolamento (CE) n. 834/2007, articolo 30 – Misure in caso di irregolarità o infrazioni

«2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

[...].»

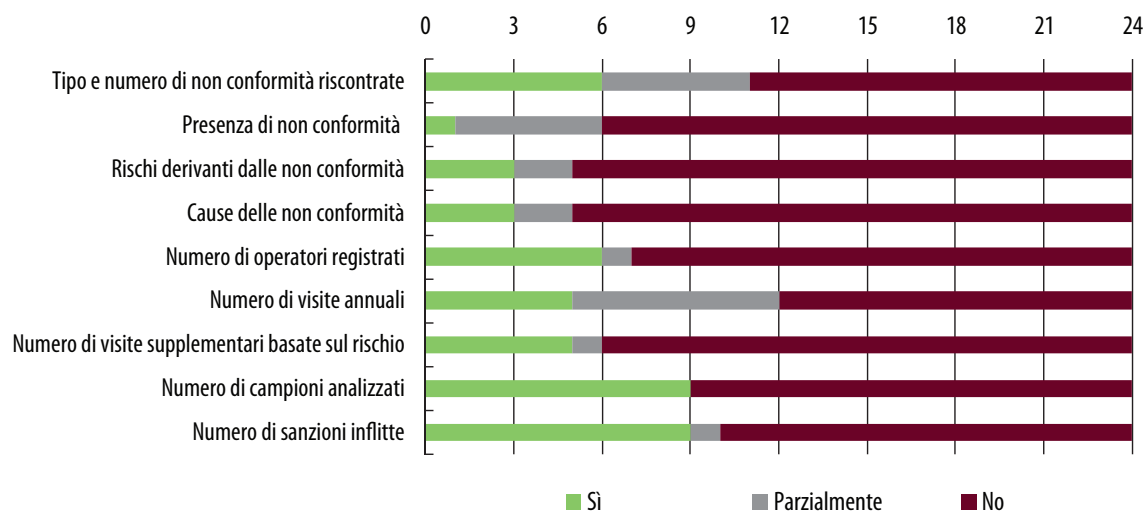
42.

La maggioranza degli Stati membri riferisce alla Commissione, in merito all'attuazione del piano di controllo pluriennale, molto in ritardo rispetto ai termini regolamentari. All'inizio del 2011, due Stati membri non avevano ancora presentato le relazioni per il 2009. Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni, gli Stati membri sono tenuti a seguire le linee guida³¹ della Commissione relative alla stesura della relazione annuale, e comprendere un minimo di informazioni relative alle non conformità rilevate, agli operatori registrati, alle visite di controllo, ai campioni analizzati ed alle sanzioni applicate. Nella pratica, invece, le informazioni riguardanti il sistema di controllo relativo alla produzione biologica nelle relazioni annuali sono fortemente limitate. Molti Stati membri non hanno fornito né un'analisi delle non conformità riscontrate né dati basilari relativi al settore biologico (cfr. **figura 4**).

³¹ Decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).

FIGURA 4

NUMERO DI STATI MEMBRI CHE HANNO INCLUSO, NELL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE DISPONIBILE¹, INFORMAZIONI SUI SEGUENTI PUNTI²



¹ Al febbraio 2011, erano state messe a disposizione della Corte le seguenti relazioni: i) *relazione annuale 2009*: Estonia (anche se la relazione non ha potuto essere analizzata a causa di problemi tecnici relativi alla lettura dei file); ii) *relazione annuale 2008*: Austria, Francia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia; iii) per 19 Stati membri l'ultima relazione annuale disponibile risale al 2007; la relazione annuale della Bulgaria non ha, però, potuto essere analizzata a causa di problemi tecnici relativi alla lettura dei file; iv) per il Portogallo, nessuna relazione era disponibile.

² Le relazioni annuali per Bulgaria, Estonia e Portogallo non sono state analizzate (cfr. nota 1 della **figura 4**).

- 43.** Nella «relazione speciale n. 3/2005 relativa allo sviluppo rurale: la verifica della spesa agroambientale», la Corte ha identificato diverse debolezze riguardo alle relazioni presentate dagli Stati membri sull'agricoltura biologica³². Al momento dell'audit della Corte del 2005, il regolamento (CEE) n. 2092/91 prevedeva che gli Stati membri fornissero una relazione specifica sulla produzione biologica. Tale obbligo è stato però superato con il regolamento (CE) n. 882/2004, che ha integrato l'agricoltura biologica nelle relazioni generali sui controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti. La **tabella 2** fornisce una sintesi di alcune constatazioni illustrate nella suddetta relazione, unitamente alla valutazione da parte della Corte sulla situazione nel 2011. Tuttavia, considerando i mutati obblighi in materia di comunicazione, le relazioni annuali degli Stati membri sono ancora insoddisfacenti.

³² Il regolamento (CE) n. 1698/2005 include l'agricoltura biologica tra le misure agroambientali.

TABELLA 2

OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SPECIALE N. 3/2005 RIGUARDANTE LE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, UNITAMENTE AD UNA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE (CFR. TABELLA COMPLETA NELL'ALLEGATO III)

Constatazioni contenute nella relazione speciale n. 3/2005	Valutazione della situazione attuale da parte della Corte nel 2011
Relazioni annuali sull'attuazione	
Non tutti gli Stati membri inviano le relazioni annuali.	La maggioranza degli Stati membri relaziona sulle proprie attività di controllo troppo tardi.
Le relazioni annuali non sono conclusive riguardo al funzionamento del sistema.	Le informazioni riguardanti il regime di controllo relativo alla produzione biologica nelle suddette relazioni annuali sono tuttora fortemente limitate.
La Commissione fa un uso limitato delle relazioni.	L'esame delle relazioni annuali da parte della Commissione e i relativi commenti si concentrano principalmente sull'individuazione di informazioni mancanti, piuttosto che su un'analisi delle suddette relazioni riguardo alla progettazione e al funzionamento del regime di controllo.
La qualità non è sempre soddisfacente e le relazioni includono errori e incoerenze.	Le relazioni degli Stati membri sono tuttora di qualità insoddisfacente.
Anche se le suddette relazioni fossero complete e accurate, non darebbero garanzie riguardo all'obiettività e all'efficienza delle ispezioni eseguite.	La Commissione manca di informazioni sul funzionamento del regime di controllo negli Stati membri.

44. Il regolamento applicabile richiede agli Stati membri di comunicare senza indugio le **informazioni sui casi di irregolarità e infrazioni** concernenti lo status biologico di un prodotto ad altri Stati membri e alla Commissione. Allo scopo di permettere a uno Stato membro di notificare irregolarità e infrazioni che si ipotizza siano state originate in un altro Stato membro, la Commissione ha istituito il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS). Nonostante il fatto che si richieda che la comunicazione avvenga «senza indugio», il tempo trascorso tra l'identificazione dell'irregolarità o dell'infrazione e la data in cui viene notificata tramite l'OFIS differisce significativamente a seconda dei casi, andando da uno a sette mesi. Una delle ragioni delle suddette variazioni è che, in pratica, gli Stati membri hanno diverse interpretazioni riguardo al momento dal quale si applica l'espressione «senza indugio». Ad esempio, nel caso di detenzione di sostanze non consentite, non è chiaro se la notifica debba avvenire i) dopo i primi risultati di laboratorio o ii) dopo che i secondi risultati di laboratorio hanno confermato i primi.

³³ Come stabilito nella procedura di controllo delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità con l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 relativo alle misure in caso di infrazione e irregolarità, concordata al comitato permanente per l'agricoltura biologica il 28-29 gennaio 2009.

³⁴ http://ec.europa.eu/agriculture/organic/the-farm/farm-fork_it e http://www.trace.eu.org/doc/TRACE_consumer-info-EA.pdf

45. Una volta fatta la notifica nell'OFIS, la Commissione richiede al paese notificato di investigare sulle possibili cause dell'irregolarità e di rispondere tramite OFIS entro 30 giorni³³. Anche le **risposte alle notifiche** da parte degli Stati membri non avvengono in modo tempestivo. In data 20 gennaio 2011, 38 notifiche erano ancora in sospeso. Per 36 di queste, il termine ultimo per la risposta non è stato rispettato. In totale, 100 notifiche relative a irregolarità dell'UE sono state notificate nell'OFIS nel 2009 e nel 2010. Per i casi in cui è stata ricevuta una risposta da parte dello Stato membro notificato, il tempo medio tra notifica e risposta è stato di 106 giorni.

DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

46. Gli Stati membri devono assicurare la tracciabilità dei prodotti biologici in conformità all'articolo 27, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 834/2007. La tracciabilità dei prodotti alimentari è considerata dalla Commissione un importante elemento riguardante la fiducia del consumatore³⁴ e consente la verifica che tutti gli operatori coinvolti a tutti i livelli di produzione, preparazione e distribuzione abbiano applicato i requisiti UE relativi alla produzione biologica. Consente, quando viene identificata una non conformità, di risalire all'origine del problema e isolarlo, evitando che i prodotti in questione raggiungano i consumatori (cfr. **riquadri 5 e 6**).

Regolamento (CE) n. 834/2007, articolo 27 – Sistema di controllo

«13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»

47. In tutti gli Stati membri visitati, gli organismi di controllo comprendevano controlli all'identificazione dei fornitori e dei consumatori, al fine di verificare se l'operatore ha rispettato i propri obblighi relativamente ai documenti contabili³⁵. Anche i controlli di vigilanza sono eseguiti dalle autorità competenti negli Stati membri. Alcune autorità competenti eseguono loro stesse controlli di tracciabilità a livello del prodotto finale (Spagna, Francia, Italia), mentre in altri Stati membri le autorità competenti includono controlli relativi alla documentazione obbligatoria di tracciabilità come parte delle loro attività di vigilanza a livello degli organismi di controllo (Germania, Italia).

³⁵ Come definito nell'articolo 66, del regolamento (CE) n. 889/2008.

RIQUADRO 5

BUONE PRATICHE: BASI DATI ONLINE PER MAGGIORE TRACCIABILITÀ

In Italia, diversi organismi di controllo hanno sviluppato basi dati online che consentono ai consumatori e alle società che acquistano prodotti biologici da operatori certificati dai suddetti organismi di verificare la veridicità dei documenti di transazione dell'operatore o del certificato di conformità. La Corte considera tali procedure buone pratiche in termini di trasparenza e tracciabilità.

RIQUADRO 6

CONSTATAZIONI EMERSE DURANTE LA PROVA DI TRACCIABILITÀ

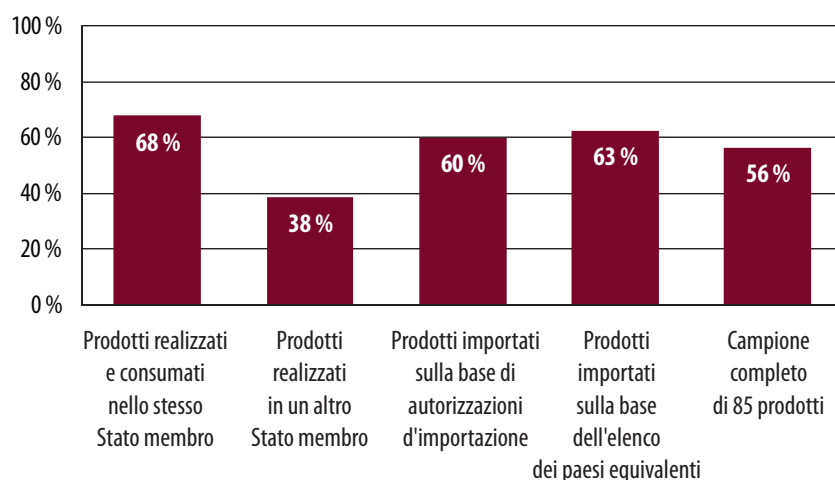
Durante la prova di tracciabilità eseguita dalla Corte, è stato trovato un certificato di transazione biologica fraudolento. La Corte ha comperato la farina biologica e i successivi controlli hanno dimostrato che i certificati erano falsi, quindi lo status di prodotto biologico non è stato confermato. Il caso è oggetto di una indagine più ampia su una presunta frode resa nota alla fine del 2011 condotta dalle autorità nazionali competenti.

- 48.** Nonostante negli Stati membri visitati esistano sistemi di controllo per verificare i requisiti di tracciabilità, una prova di tracciabilità eseguita dalla Corte (cfr. **allegato I** per maggiori dettagli) su 85 prodotti di differente origine e composizione mostra che la tracciabilità a livello del produttore non è assicurata per tutti i prodotti. Durante il periodo iniziale della prova (tre mesi)³⁶, il 40% dei prodotti non ha potuto essere tracciato fino a livello del produttore e le informazioni richieste (l'identificazione degli operatori dal livello del produttore e il certificato di conformità per ciascuno degli operatori identificati) erano complete solo per il 48 % dei prodotti. Tenendo conto delle informazioni aggiuntive fornite da alcuni Stati membri dopo la fine della prova, cioè in un arco temporale totale di 6 mesi, il 32 % dei prodotti non ha potuto ancora essere tracciato fino a livello del produttore e la documentazione fornita era completa solo per il 56 % dei prodotti (cfr. anche **figura 5** per una sintesi dei risultati, divisi secondo l'origine del prodotto). Una principale spiegazione per la suddetta situazione è che gli Stati membri non hanno autorità sugli operatori al di fuori del loro territorio, nel caso di prodotti o ingredienti contenuti nei prodotti che attraversano i confini intra ed extra UE.

³⁶ La Germania ha fornito informazioni dopo 9 settimane (13 prodotti), la Spagna dopo 4 settimane (21 prodotti), la Francia dopo 8 settimane (23 prodotti), l'Italia dopo 9 settimane (15 prodotti) e il Regno Unito dopo 13 settimane (15 prodotti).

FIGURA 5

RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLA PROVA DI TRACCIABILITÀ DELLA CORTE (PRODOTTI PER I QUALI LE INFORMAZIONI FORNITE ERANO COMPLETE)¹



¹ 31 prodotti sono stati prodotti e venduti nello stesso Stato membro, 26 prodotti sono stati prodotti in uno Stato membro ma venduti in un altro Stato membro, 20 prodotti contenevano almeno un ingrediente importato in base al regime di autorizzazione all'importazione e 8 prodotti contenevano almeno un ingrediente importato da un paese considerato equivalente.

49. Inoltre, la prova di tracciabilità ha rivelato un numero di fattori che compromettono l'affidabilità del sistema di controllo, quali l'assenza di riferimenti ai produttori o ai gruppi di produttori sui certificati collettivi, il certificato collettivo per i paesi diversi dai paesi in via di sviluppo, o l'esistenza di documenti simili al certificato di conformità, ma non aventi lo stesso valore³⁷.

³⁷ In Italia gli organismi di controllo forniscono un «attestato di idoneità aziendale» che certifica l'inclusione dell'operatore nel sistema di controllo. In Francia, gli organismi di controllo forniscono una «licence», una dichiarazione di impegno da parte degli operatori ad aderire a metodi di produzione biologici per tutte le attività di produzione biologica nel loro complesso. I suddetti documenti non includono l'elenco dei prodotti oggetto della certificazione.

IMMAGINE 3 – ESEMPIO DI NEGOZIO SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI IN INGHILTERRA



© Unione europea.

Fonte: Corte dei conti europea.

LE AZIONI INTRAPRESE DALLA COMMISSIONE PER ASSICURARE L'APPROPRIATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI STATI MEMBRI SONO RISULTATE INSUFFICIENTI

- 50.** In base all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione è tenuta ad eseguire audit sui controlli ufficiali degli Stati membri. La Commissione ha una responsabilità generale riguardo alla vigilanza e al coordinamento del sistema di controllo per la produzione biologica e dovrebbe far sì che gli Stati membri agiscano conformemente alle loro responsabilità. Una prima condizione per rafforzare il sistema di controllo è avere accesso alle informazioni relative al funzionamento. Una seconda condizione è la disponibilità di misure esecutive proporzionate che possano essere applicate agli Stati membri.
- 51.** Come menzionato ai paragrafi da 41 a 45, le relazioni degli Stati membri alla Commissione sono molto limitate, spesso incomplete e soggette a forti ritardi. Come conseguenza, la Commissione non dispone dei dati fondamentali necessari per migliorare il monitoraggio svolto, informare il pubblico o rispondere ai quesiti parlamentari e fornire una base affidabile al processo decisionale politico. Riguardo ai piani di controllo nazionale pluriennali e le relative relazioni annuali, i servizi della Commissione non hanno intrapreso alcuna azione al fine di ottenere puntualmente dagli Stati membri le relazioni annuali. Una volta ricevute le relazioni, la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) le esamina, individua le informazioni mancanti, le analizza e, ove necessario, formula commenti sulle informazioni fornite.
- 52.** Dal 2001 la Commissione non ha eseguito audit negli Stati membri³⁸ al fine di verificare che i controlli ufficiali relativi alla produzione biologica siano stati intrapresi in conformità con i regolamenti UE. Secondo la Commissione, gli accordi di cooperazione tra la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale e la direzione generale Salute e consumatori sono ancora in fase di discussione e, dal 2012, l'agricoltura biologica dovrà fare parte regolarmente del programma di ispezione annuale dell'FVO³⁹. Tuttavia, le priorità del programma di audit dell'FVO sono basate sul rischio e il principale fattore di rischio preso in considerazione continua ad essere la «sicurezza alimentare». Al momento dell'audit, le questioni relative alla produzione biologica non erano incluse nel programma di ispezione annuale.
- 53.** La Commissione (DG AGRI) effettua visite di controllo negli Stati membri nell'ambito dell'audit della spesa relativa allo sviluppo rurale. Tuttavia, l'analisi delle relative relazioni di audit⁴⁰ mostra che le informazioni ottenute non sono comparabili tra uno Stato membro e l'altro.

³⁸ Prima del 2001, gli audit eseguiti dall'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) avevano evidenziato importanti carenze nel sistema di controllo relativo alla produzione biologica.

³⁹ L'FVO è un servizio della direzione generale Salute e consumatori.

⁴⁰ Una delle debolezze identificate dalla Commissione riguarda la mancanza di un appropriato scambio di informazioni tra il sistema relativo alla produzione biologica e il regime di sostegno relativo ai pagamenti agroambientali.

- 54.** In caso di mancata applicazione della legislazione UE sulla produzione biologica, la Commissione ha la generale possibilità di inviare lettere di pre-infrazione agli Stati membri o di avviare una procedura di infrazione. I regolamenti sulla produzione biologica non forniscono però alcuna misura specifica che la Commissione possa applicare quando gli Stati membri non agiscono conformemente alle loro responsabilità. La Commissione ha indirizzato sei lettere di pre-infrazione a quattro Stati membri⁴¹. Tale procedura è però scomoda e dispendiosa in termini di tempo.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO PER I PRODOTTI IMPORTATI

DEBOLEZZE RILEVATE NELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEI PAESI TERZI EQUIVALENTI

- 55.** In base all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione può riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa i principi e le regole di produzione equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e le cui misure di controllo sono equivalenti per efficacia a quelle stabilite nel suddetto regolamento, e compilare un elenco di questi paesi. I paesi attualmente riconosciuti come equivalenti sono Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Nuova Zelanda, Tunisia e, a decorrere dal 1° giugno 2012, gli Stati Uniti. I prodotti biologici certificati come biologici nei suddetti paesi terzi sono quindi accettati come biologici nell'UE.
- 56.** La Commissione ha la responsabilità complessiva della gestione del presente elenco, anche se in parte tale responsabilità è condivisa con gli Stati membri che assistono la Commissione nelle procedure di riconoscimento e vigilanza. La corretta gestione dell'elenco dovrebbe includere l'appropriata attuazione di procedure chiare per l'inclusione dei paesi terzi, in conformità con gli obiettivi e gli scopi del regolamento UE, nonché fornire garanzie sufficienti al fine di assicurare che i paesi terzi una volta riconosciuti come equivalenti continuino a soddisfare i requisiti.

LA CAPACITÀ DELLA COMMISSIONE DI TRATTARE LE RICHIESTE DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI PAESI TERZI EQUIVALENTI È INADEGUATA

- 57.** Nell'esaminare le richieste di riconoscimento, la Commissione deve valutare le informazioni⁴² fornite dal paese terzo e può decidere di verificare in loco le regole di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.

⁴¹ Quattro lettere riguardanti l'accreditamento degli organismi di controllo. Una quinta lettera riguardante il numero e i risultati dei controlli effettuati, il seguito dato alle irregolarità riscontrate, ad un caso particolare di sospensione e ad una missione di audit da parte dell'FVO nel 2000. Un'ulteriore lettera è stata spedita nel luglio 2011, mentre era in corso l'audit della Corte.

⁴² Come definito nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

58. In pratica, la Commissione valuta in genere l'equivalenza dei paesi candidati conformemente alle disposizioni del regolamento. La Commissione utilizza una «tabella comparativa» standardizzata al fine di documentare i controlli eseguiti durante la valutazione dell'equivalenza degli standard di produzione e l'efficacia del sistema di controllo applicato nei paesi terzi. In aggiunta, ad eccezione di Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera (cfr. **tabella 4**), ha effettuato almeno una visita in ciascuno dei paesi candidati prima di includerli nella lista. Dal 2010, per le visite nei paesi terzi, la Commissione ha adottato l'utilizzo di elenchi di controllo standardizzati.

⁴³ Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008.

⁴⁴ Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

⁴⁵ Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

59. Il numero dei paesi terzi che si candidano per l'inclusione nell'elenco dei paesi terzi equivalenti è in crescita. Venticinque candidature sono state ricevute tra il 2000 e il 2011: la Commissione ha potuto esaminarne solo otto. In aggiunta, diversi paesi già inclusi nell'elenco hanno richiesto un'estensione dell'ambito dell'equivalenza. Le sempre maggiori responsabilità affidate alla Commissione, nonché la loro diversificazione, in una situazione di risorse limitate, hanno determinato forti ritardi nella gestione di specifiche candidature (per esempio, la Bolivia ha inviato la sua candidatura nel 2006 e il Cile ha inviato la sua prima candidatura nel 2000 e informazioni aggiuntive nel 2009, ma la Commissione non ha ancora finalizzato l'esame delle informazioni fornite).

LE PROCEDURE APPLICATE DALLA COMMISSIONE SONO INADEGUATE A GARANTIRE CHE I PAESI TERZI RICONOSCIUTI COME EQUIVALENTI CONTINUINO A SODDISFARE I REQUISITI DEL REGOLAMENTO

60. I paesi terzi riconosciuti come equivalenti hanno l'obbligo di riferire annualmente alla Commissione in merito alle attività di controllo svolte nell'anno precedente⁴³. Il regolamento prevede che gli Stati membri assistano la Commissione nel valutare le relazioni annuali⁴⁴. Sulla base delle informazioni presenti nelle suddette relazioni annuali, la Commissione, con l'assistenza dei correlatori degli Stati membri, deve assicurare l'appropriata vigilanza sui paesi terzi riconosciuti. Il tipo di vigilanza va determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o infrazioni alle disposizioni del regolamento UE⁴⁵. La Commissione non possiede però procedure dettagliate per la gestione e la revisione dell'elenco dei paesi terzi equivalenti e una valutazione del rischio da parte dei paesi terzi non è stata formalizzata.

- 61.** L'analisi delle **relazioni annuali** da parte della Commissione non è standardizzata (per esempio, non sono utilizzati elenchi di controllo o formati standard per le relazioni) e l'analisi non comporta azioni specifiche (per esempio, una nota scritta della Commissione). In alcuni casi (per esempio la relazione 2008/2009 di Israele, relazioni dell'Argentina) non si è potuto trovare alcun elemento probatorio attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione (per esempio, nessuna nota scritta o altra prova documentale). Frequentemente non si è potuto trovare documentazione relativa all'assistenza fornita dai correlatori degli Stati membri assegnati alla Commissione al fine di assicurare l'appropriata vigilanza (per esempio, attraverso un feed back sulle relazioni annuali), come disposto nel regolamento. La Commissione non ha fornito linee guida ai correlatori degli Stati membri relativamente al contenuto previsto delle loro relazioni.
- 62.** La Corte ha analizzato un campione di relazioni annuali dei paesi terzi attualmente riconosciuti come equivalenti. Le suddette relazioni annuali non sono complete in quanto vi è carenza di informazioni riguardanti le attività di monitoraggio, sul numero e sul tipo di ispezioni effettuate dagli organismi di controllo o sul numero di analisi di laboratorio effettuate e sui relativi risultati. In due casi, non è stata inclusa alcuna spiegazione sulle azioni correttive introdotte a seguito delle irregolarità emerse per il periodo in esame e oggetto di comunicazione alla Commissione (cfr. **tabella 3**). Solo di recente (2011), la Commissione ha inviato linee guida ai paesi terzi sul contenuto di tali relazioni annuali.

TABELLA 3

RISULTATI DELL'ANALISI DELLA CORTE SUL CONTENUTO DELL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'AUDIT

Oggetto	Argentina	Israele	India	Nuova Zelanda	Tunisia ¹	Costa Rica
Attività di vigilanza e monitoraggio eseguite dalle autorità competenti nei paesi terzi	Sì	No	Sì	Sì	N/A.	Sì
Azioni correttive adottate dalle autorità competenti nei paesi terzi	Sì	No	Sì	Sì	N/A.	No
Numero di organismi di controllo operanti nei paesi terzi	Sì	Sì	Sì	Sì	N/A.	Sì
Numero e tipo di ispezioni condotte dagli organismi di controllo	No	No	No	No	N/A.	No
Numero di analisi di laboratorio effettuate e relativi risultati	No	Sì	No	No	N/A.	Sì

¹ La Tunisia è stata inclusa nell'elenco dei paesi equivalenti nel 2009 ma non ha inviato alcuna relazione annuale entro settembre 2010. Ha fornito la relazione annuale del 2009 nel novembre 2010.

- 63.** Dato che i servizi della Commissione non hanno procedure interne su come attuare la vigilanza nei paesi terzi riconosciuti, non è chiaro quando la Commissione debba effettuare le **visite in loco** una volta che il paese è stato incluso nell'elenco dei paesi terzi. La Corte rileva, a tale proposito, che nessuna regolare visita in loco è stata effettuata nei paesi terzi (per esempio l'ultima visita in Israele risale al 1999, l'ultima visita in Costa Rica risale al 2000) (cfr. **tabella 4**).
- 64.** Il fatto che le informazioni contenute nelle relazioni annuali fornite dai paesi terzi equivalenti siano carenti, assieme al fatto che la Commissione non effettui visite in loco regolari nei paesi terzi equivalenti, non consente alla Commissione di garantire che gli standard di produzione e l'efficacia del sistema di controllo nei paesi terzi inclusi nell'elenco rimangano equivalenti.

TABELLA 4

DETTAGLI DELLE VISITE IN LOCO DELLA COMMISSIONE NEI PAESI TERZI

Paesi terzi riconosciuti come equivalenti	Data di inclusione nell'elenco	Visite in loco effettuate (anno) prima dell'accettazione del paese terzo nell'elenco dei paesi terzi equivalenti	Visite in loco effettuate (anno) dopo l'accettazione del paese terzo nell'elenco dei paesi terzi equivalenti ¹
Argentina	1996	–	1999 e 2000
Australia	1996	–	1999
Canada	2011	2010	–
Costa Rica	2003	2000	–
India	2006	2004	–
Israele	1996	1994	1999
Giappone	2010	2001 e 2009	–
Nuova Zelanda	2002	–	2003
Svizzera	1996	–	2001
Tunisia	2009	2008	–

¹ I paesi per i quali una visita in loco non è stata effettuata dopo l'inclusione di quest'ultimi nell'elenco o per i quali l'ultima visita in loco è stata effettuata più di 7 anni fa, sono contrassegnati in rosso; i paesi per i quali è stata effettuata di recente una visita in loco dopo l'accettazione dell'equivalenza, o per i quali la data di inclusione nell'elenco è recente sono contrassegnati in verde.

DEBOLEZZE RILEVATE NELLA GESTIONE DEL REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

- 65.** I prodotti biologici prodotti fuori dall'UE possono essere importati attraverso il regime di autorizzazione all'importazione. Le autorizzazioni all'importazione sono rilasciate per periodi specifici dall'autorità competente di ciascuno Stato membro, sono valide per al massimo un anno⁴⁶, per uno specifico importatore e per prodotti ben identificati e possono essere ritirate se non sono più soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 834/2007.

Regolamento (CE) n. 834/2007, articolo 33 – Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

«1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
- b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;

[...].»

⁴⁶ Recentemente, il periodo massimo di validità è stato esteso a 12 mesi [regolamento (UE) n. 1267/2011]. In precedenza, i regolamenti dell'UE non specificavano l'esatta durata della validità delle autorizzazioni di importazione.

- 66.** La Commissione ha un ruolo di vigilanza e può richiedere agli Stati membri che hanno concesso un'autorizzazione di ritirarla quando ritiene che i suddetti requisiti non siano stati soddisfatti (cfr. **riquadro 8**).

- 67.** Circa 4 000 autorizzazioni d'importazione sono state concesse annualmente dai 27 Stati membri dell'UE. È estremamente difficile garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti dei 27 Stati membri durante il rilascio delle autorizzazioni. A causa delle suddette difficoltà, il sistema relativo al regime di autorizzazione all'importazione verrà eliminato in modo graduale entro la fine di giugno 2015. Le visite della Corte negli Stati membri nel contesto di tale audit hanno mostrato che le debolezze esposte nei paragrafi che seguono riguardano sia i controlli effettuati dalle autorità competenti sia quelli della Commissione.

VERIFICHE INSUFFICIENTI SVOLTE DAGLI STATI MEMBRI AL MOMENTO DI CONCEDERE UN'AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE

- 68.** Ogni partita di prodotti biologici importata nell'ambito del suddetto regime deve essere accompagnata da un certificato di ispezione. Il suddetto certificato viene rilasciato da un organismo di controllo nel paese terzo. L'organismo di controllo viene accettato dall'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione d'importazione. Quando concede un'autorizzazione d'importazione, l'autorità competente dello Stato membro che concede tale autorizzazione deve quindi accettare l'organismo di controllo proposto dall'importatore che richiede l'autorizzazione d'importazione come competente a rilasciare certificati di ispezione. Tuttavia i regolamenti UE non definiscono su quali basi debba avvenire tale riconoscimento.
- 69.** In pratica la maggioranza delle autorità competenti decide di accettare un organismo di controllo in un paese terzo come competente a rilasciare certificati di ispezione controllando se l'organismo di controllo in causa è accreditato. Le autorità competenti negli Stati membri non controllano però attivamente se gli organismi di controllo incaricati del rilascio dei certificati di ispezione mantengano l'accreditamento aggiornato e se la portata dell'accreditamento fornito sia pertinente al fine di assicurare equivalenza con gli standard UE.
- 70.** La Corte ha osservato che solo alcuni Stati membri (Irlanda, Spagna, Italia) effettuano controlli aggiuntivi e richiedono agli importatori che si candidano per le autorizzazioni d'importazione di fornire relazioni d'ispezione redatte da organismi di controllo interessati nei paesi terzi al fine di controllare se le pratiche di controllo sono equivalenti a quelle richieste dalla normativa UE. Tutti i controlli degli Stati membri si basano unicamente su controlli documentali, nessuno degli Stati membri effettua visite d'ispezione in loco.
- 71.** Una volta che un'autorizzazione d'importazione è concessa, gli operatori nell'UE si basano sul certificato di ispezione che accompagna ogni partita di prodotti importati, il quale indica [nella casella 15 del suddetto certificato, e in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008] che le regole di produzione equivalenti e le misure di controllo equivalenti sono state applicate nel paese terzo.

Regolamento (CE) n. 1235/2008, **articolo 13 – Certificato di ispezione**

«4. L'autorità o l'organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

- a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali; e
- b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un'espressa dichiarazione dell'esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l'autorità o l'organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull'analisi del rischio.

Inoltre l'autorità o l'organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico»

- 72.** In particolare, la vidimazione della casella 15 del certificato costituisce a tutti gli effetti un'autocertificazione da parte dello stesso organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione nel paese terzo. Le autorità competenti negli Stati membri non eseguono alcun controllo al fine di valutare l'affidabilità della suddetta certificazione. Ciò evidenzia l'estrema importanza delle verifiche eseguite dalle autorità competenti degli Stati membri che rilasciano l'autorizzazione, prima di concedere un'autorizzazione d'importazione, riguardo alle competenze degli organismi di controllo che rilasciano tale certificato.

LA COMMISSIONE NON HA ACCESSO A SUFFICIENTI DATI AFFIDABILI PER POTER VALUTARE SE LE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE CONCESSE DAGLI STATI MEMBRI SODDISFANO LE CONDIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO

- 73.** Le linee guida della Commissione sul contenuto delle **relazioni annuali** inviate dagli Stati membri alla Commissione non prevedono l'inclusione di informazioni sulle autorizzazioni d'importazione concesse dagli Stati membri.

- 74.** L'OFIS provvede alla trasmissione delle informazioni relative alle **autorizzazioni d'importazione** tra gli Stati membri e la Commissione, come richiesto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. I risultati delle visite negli Stati membri effettuate nel contesto dell'attuale audit mostrano esempi di come le informazioni comunicate dagli Stati membri nell'OFIS relativamente alle autorizzazioni d'importazione non sono né affidabili né complete (cfr. **riquadro 7**).

Regolamento (CE) n. 1235/2008, **articolo 19 – Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco**

«2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.»

- 75.** Da un esame dei verbali del Comitato permanente per l'agricoltura biologica (anni 2010 e 2011) è emerso che esso non svolge adeguatamente il proprio ruolo per quanto riguarda lo scambio di informazioni sul funzionamento del regime di autorizzazione all'importazione.

RIQUADRO 7

LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE PRESENTI NELL'OFIS NON SONO AFFIDABILI

L'audit ha mostrato che, delle 26 autorizzazioni d'importazione ritirate dalla Germania nel 2009, solo 11 comparivano correttamente nell'OFIS, 11 erano state indicate come «scadute» anziché come «ritirate» e 4 non sono proprio state inserite nell'OFIS.

Nel 2009, la Germania ha sospeso temporaneamente 8 autorizzazioni d'importazione a causa dell'individuazione di residui di pesticidi in alcune partite. Tuttavia, il regolamento UE vigente non prevede la possibilità di sospendere una autorizzazione d'importazione. Perciò, dato che l'OFIS non fornisce una codifica per lo stato «sospeso», quattro delle autorizzazioni sono state indicate come «scadute» e una è stata indicata come «ritirata». Tre delle autorizzazioni d'importazione non sono state codificate nell'OFIS.

Un'autorizzazione d'importazione proveniente dall'Italia per il 2009 è stata erroneamente indicata come «ritirata» mentre doveva rimanere attiva.

- 76.** Dal 2001 la Commissione non ha eseguito alcun **audit negli Stati membri** per verificare che questi ultimi concedano autorizzazioni d'importazione solo quando sono rispettate le condizioni del regolamento. Non avendo effettuato visite in loco negli Stati membri negli ultimi dieci anni, la Commissione non possiede informazioni aggiornate per valutare se le autorizzazioni d'importazione possano e debbano essere concesse.
- 77.** Per quanto concerne le autorizzazioni d'importazione, quando un esame mostra che le norme di produzione e le misure di controllo equivalenti non sono state applicate nel paese terzo⁴⁷, la Commissione può richiedere allo Stato membro che concede l'autorizzazione d'importazione di ritirare tale autorizzazione⁴⁸. La Commissione, nei quasi 20 anni di esistenza del presente regime d'importazione, finora non ha mai usato questa procedura. In un caso, la Commissione ha raccomandato (ma non richiesto) agli Stati membri di ritirare le autorizzazioni d'importazione per un dato prodotto, ma tale raccomandazione non è stata seguita da tutti gli Stati membri (cfr. **riquadro 8**).

⁴⁷ Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007.

⁴⁸ Articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

RIQUADRO 8

UN PRODOTTO IMPORTATO DA UN PAESE TERZO

Nell'ottobre e novembre 2009, a seguito di un crescente numero di riscontri di sostanze non autorizzate in un dato prodotto importato da un paese terzo, la Commissione ha inviato due comunicazioni alle autorità competenti degli Stati membri attraverso lo SCOF. Nelle comunicazioni, la Commissione ha raccomandato il ritiro delle autorizzazioni d'importazione relative a tale prodotto proveniente dal paese terzo in questione. Molti Stati membri hanno seguito la raccomandazione e ritirato le autorizzazioni d'importazione in questione. La Corte ha individuato tre Stati membri che non hanno seguito la raccomandazione. Il 1° marzo 2010 la Commissione ha trasmesso una comunicazione ai delegati degli Stati membri nell'ambito dello SCOF, concedendo nuove autorizzazioni per i prodotti in questione. In tale periodo alcuni Stati membri avevano già concesso nuove autorizzazioni d'importazione per gli stessi prodotti.

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE IMPORTAZIONI – CONTROLLI INCOMPLETI EFFETTUATI DA ORGANISMI DI CONTROLLO SUGLI IMPORTATORI

- 78.** Per i prodotti importati, si richiede di effettuare controlli nel paese terzo nelle prime fasi della catena di produzione, in conformità con le norme di produzione equivalenti e le misure di controllo equivalenti (cfr. paragrafi da 55 a 77). Quando tali prodotti arrivano nell'UE, il sistema di controllo operante nell'UE può solamente controllare l'ultima parte della catena di produzione, cioè l'importatore. La Corte ha osservato che i controlli effettuati in tal senso sono spesso incompleti.

I CONTROLLI EFFETTUATI DAGLI ORGANISMI DI CONTROLLO SUGLI IMPORTATORI E SUI PRODOTTI IMPORTATI SONO SPESSO INCOMPLETI

- 79.** Le visite della Corte negli Stati membri nell'ambito del presente audit hanno fornito i seguenti risultati per quanto riguarda il rispetto dei rispettivi obblighi da parte degli organismi di controllo, come stabiliti nell'articolo 82 e nell'articolo 84, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione:
- in tre degli otto organismi di controllo nei quali è stata esaminata la questione, gli organismi di controllo non hanno verificato che gli importatori fornissero una descrizione completa dell'unità e un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo (articolo 82, del regolamento (CE) n. 889/2008);

Regolamento (CE) n. 889/2008, articolo 82 – Regime di controllo

«1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo [...]»

- in cinque dei sette organismi di controllo nei quali è stata esaminata la questione, gli organismi di controllo non hanno richiesto agli importatori di fornire informazioni su ogni partita importata (articolo 84 del regolamento (CE) n. 889/2008).

Regolamento (CE) n. 889/2008, **articolo 84 – Informazioni sulle partite importate**

«L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità [...]».

IMMAGINE 4 – ESEMPIO DI UN PRODOTTO IMPORTATO ETICHETTATO COME BIOLOGICO E VENDUTO NELL'UE



© Unione europea.

Fonte: Corte dei conti europea.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

80. Il sistema di controllo dei prodotti biologici come definito nei regolamenti UE mira a garantire che i processi di produzione siano biologici, ma non i prodotti stessi. Ciò è dovuto al fatto che non esiste alcun metodo scientifico in grado di stabilire se un prodotto sia biologico o meno. Al fine di fornire garanzie sufficienti sull'efficace funzionamento del sistema ed evitare di minare la fiducia del consumatore, occorre porre rimedio alle debolezze evidenziate dall'audit della Corte.

81. La Corte ha riscontrato esempi nei quali le autorità competenti non hanno svolto adeguatamente il loro ruolo di vigilanza sugli organismi di controllo. Ne risulta che alcuni organismi di controllo non hanno soddisfatto i requisiti UE e non hanno colto l'opportunità di attuare alcune buone pratiche (paragrafi 27, da 29 a 31, da 33 a 37 e 79). La Corte raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 1

Le autorità competenti dovrebbero rafforzare il loro ruolo di vigilanza sugli organismi di controllo, applicando le procedure adeguate documentate per l'autorizzazione e la vigilanza sugli organismi di controllo, promuovendo l'armonizzazione nella definizione delle infrazioni, delle irregolarità e delle sanzioni corrispondenti, nonché l'adozione delle buone pratiche individuate.

82. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione e ad altri Stati membri non è ancora adeguato a garantire che il sistema stia funzionando correttamente (paragrafi 40 e da 42 a 45). La Corte raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 2

Gli Stati membri dovrebbero assicurare un flusso diretto di tutte le informazioni pertinenti le infrazioni e le irregolarità dagli organismi di controllo agli organismi pagatori e viceversa; e la Commissione dovrebbe specificare la forma e la tempistica delle comunicazioni sulle infrazioni e sulle irregolarità, introdurre misure appropriate al fine di assicurare che gli Stati membri rispettino gli obblighi di comunicazione e verifichino il sistema di informazioni previsto per la comunicazione delle infrazioni e delle irregolarità e dovrebbe considerare l'inclusione di comunicazioni riguardanti paesi terzi.

- 83.** Le autorità competenti degli Stati membri incontrano difficoltà nell'assicurare la tracciabilità dei prodotti biologici all'interno del territorio sul quale hanno autorità. La tracciabilità è ancora più difficilmente raggiungibile per i prodotti che attraversano i confini (paragrafi da 48 a 49). La Corte raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 3

I controlli dovrebbero essere rafforzati al fine di garantire che gli operatori soddisfino i requisiti normativi sulla tracciabilità; a tale riguardo la Commissione dovrebbe chiarire i ruoli e le responsabilità dei diversi attori.

- 84.** La Commissione non ha attribuito sufficiente priorità alle attività di vigilanza, compresi gli audit, volte ad accertare il corretto funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri (paragrafi da 51 a 54). La Corte raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 4

La Commissione dovrebbe rafforzare il monitoraggio svolto sui sistemi di controllo degli Stati membri, effettuando visite di audit e raccogliendo e utilizzando le informazioni e i dati necessari.

- 85.** La Commissione non possiede informazioni sufficienti per verificare che i sistemi di controllo per la produzione biologica nei paesi terzi riconosciuti come equivalenti continuino a soddisfare i requisiti regolamentari fintanto che mantengono tale stato. Inoltre, la Corte constata che vi è un arretrato significativo nel valutare le candidature per l'equivalenza di paesi terzi (paragrafi da 59 a 64). La Corte raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 5

La Commissione dovrebbe garantire un'adeguata vigilanza dei paesi inclusi nell'elenco dei paesi riconosciuti come equivalenti per la produzione biologica ed eseguire una valutazione tempestiva delle candidature provenienti da paesi terzi che si candidano ad essere inclusi nell'elenco.

- 86.** La Corte ha riscontrato alcune debolezze nel sistema utilizzato per concedere le autorizzazioni d'importazione (paragrafi da 68 a 77). La Corte valuta positivamente la semplificazione compresa nell'iniziativa della Commissione relativa all'eliminazione graduale del regime di autorizzazione all'importazione e raccomanda quanto segue.

RACCOMANDAZIONE 6

Fino a quando il regime di autorizzazione all'importazione è operativo negli Stati membri, se ne dovrebbe garantire la corretta applicazione. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero rafforzare i controlli effettuati dagli organismi di controllo autorizzati a rilasciare i certificati di ispezione.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Ioannis SARMAS, Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 28 marzo 2012.

Per la Corte dei conti



Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente

PROVA DI TRACCIABILITÀ – METODOLOGIA

1. L'articolo 27, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che
«13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»

2. La prova di tracciabilità eseguita dalla Corte nel contesto del presente audit è consistita nel richiedere una serie di documenti per 85 prodotti acquistati durante le visite negli Stati membri al fine di tracciare i prodotti fino all'origine. Le informazioni richieste erano:
 - i dettagli per l'identificazione di tutti gli operatori che sono intervenuti nella fornitura del prodotto (fino al livello del produttore); per i prodotti composti da più di un ingrediente, le suddette informazioni sono state richieste per i due più importanti ingredienti biologici (in termini di peso);
 - il certificato biologico per ciascuno degli operatori identificati nel punto precedente;
 - l'ultima relazione ispettiva per ciascuno degli operatori identificati.

3. Sono stati selezionati diversi tipi di prodotti da includere nella prova al fine di esaminare i diversi rischi associati alle seguenti variabili:
 - diversa composizione (prodotti composti da un singolo ingrediente di origine vegetale, composti da un singolo ingrediente di origine animale, composti da più di un ingrediente);
 - diversa origine (prodotti realizzati negli Stati membri in cui sono stati acquistati, realizzati in un altro Stato membro rispetto a quello in cui sono stati acquistati, realizzati in un paese terzo);
 - diversi sistemi utilizzati per importare i prodotti (prodotti importati sulla base di autorizzazioni d'importazione nazionali, importati sulla base dell'elenco dei paesi terzi equivalenti).

4. Al fine di eseguire la prova, i controllori della Corte, per ciascuno degli Stati membri visitati:
- hanno preparato un elenco di prodotti da acquistare (tenendo conto della copertura menzionata nel paragrafo 3), contenente prodotti certificati dagli organismi di controllo operanti negli Stati membri visitati o operanti negli Stati membri in cui sono state effettuate le restanti visite di controllo eseguite dalla Corte, e hanno acquistato i prodotti;
 - hanno richiesto all'autorità competente dello Stato membro visitato i registri di tracciabilità dei prodotti acquistati durante la visita di controllo e per i quali l'organismo di controllo indicato sull'etichetta del prodotto operava in quello Stato membro;
 - hanno richiesto all'autorità competente dello Stato membro visitato i registri di tracciabilità per i prodotti acquistati in altri Stati membri durante visite di controllo precedenti, ma per i quali l'organismo di controllo indicato sull'etichetta era un organismo di controllo operante in quello Stato membro.
5. Le seguenti tabelle mostrano la distribuzione dei prodotti inclusi nella prova:

TABELLA 1 – DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN BASE ALL'ORIGINE E AL TIPO DI REGIME DI IMPORTAZIONE

Paese in cui il prodotto è stato acquistato	Prodotto e consumato nello stesso Stato membro	Prodotto in un altro Stato membro	Prodotto in un paese presente nell'elenco dei paesi terzi equivalenti	Prodotto in un paese che esporta in base alle autorizzazioni d'importazione nazionali	Numero totale dei prodotti acquistati per paese
DE	3	5	3	5	16
ES	15	5	0	3	23
FR	7	7	0	2	16
IT	2	4	2	4	12
LU	0	1	0	0	1
UK	4	4	3	6	17
Totale	31	26	8	20	85

TABELLA 2 – PAESI ESAMINATI NELLA PROVA DI TRACCIABILITÀ

Stati membri UE (14)	Paesi terzi presenti nell'elenco dei paesi terzi equivalenti (6)	Altri paesi terzi (14)
Danimarca	Canada	Bolivia
Germania	Costa Rica	Brasile
Irlanda	India	Cina
Grecia	Giappone	Repubblica dominicana
Spagna	Tunisia	Ecuador
Francia	Svizzera	Kazakhstan
Italia		Paraguay
Ungheria		Perù
Paesi Bassi		Filippine
Austria		Sud Africa
Polonia		Sri Lanka
Romania		Turchia
Svezia		Ucraina
Regno Unito		Uruguay

TABELLA 3 – DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN BASE ALLA COMPOSIZIONE

	Prodotti composti da un singolo ingrediente di origine vegetale	Prodotti composti da un singolo ingrediente di origine animale	Prodotti composti da più di un ingrediente	Totale
Numero dei prodotti	37	11	37	85

TABELLA 4 – DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN BASE AGLI STATI MEMBRI NEI QUALI SONO STATI ACQUISTATI

Informazioni di tracciabilità richieste in	Acquistato nello stesso Stato membro	Acquistato in un diverso Stato membro	Totale
DE	12	1 (UK)	13
ES	20	1 (DE)	21
FR	16	3 (ES), 1 (IT), 2 (DE), 1 (UK)	23
IT	11	1 (DE), 2 (UK), 1 (LU)	15
UK	13	–	13
Totale	72	13	85

TABELLA 5 – PRODOTTI CON ALMENO UN INGREDIENTE IMPORTATO DA PAESI INCLUSI NELL'ELENCO DEI PAESI TERZI EQUIVALENTI

Informazioni di tracciabilità richieste in	Acquistato nello stesso Stato membro	Acquistato in un diverso Stato membro	Totale
DE	3	–	3
ES	–	–	0
FR	–	1 (UK)	1
IT	2	–	2
UK	2	–	2
Totale	7	1	8

TABELLA 6 – PRODOTTI CON ALMENO UN INGREDIENTE IMPORTATO SULLA BASE DI AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE CONCESSE DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni di tracciabilità richieste in	Acquistato nello stesso Stato membro	Acquistato in un diverso Stato membro	Totale
DE	4	–	4
ES	2	–	2
FR	2	1 (ES)	3
IT	4	1 (DE)	5
UK	6	–	6
Totale	18	2	20

ANALISI DI LABORATORIO – METODOLOGIA

1. La Corte ha commissionato analisi di laboratorio per 73 prodotti acquistati durante le visite negli Stati membri. In ciascuno Stato membro, è stato richiesto di eseguire analisi di laboratorio su prodotti acquistati dalla Corte ad uno degli organismi di controllo visitati. I test e il campionamento dovevano essere eseguiti secondo le procedure e le prassi degli stessi organismi di controllo. Gli auditor della Corte hanno selezionato e acquistato i prodotti, e all'organismo di controllo è stato richiesto 1) di scegliere le sostanze per le quali ciascun prodotto sarebbe stato testato; 2) di scegliere i/laboratori/io con il quale lavora abitualmente; 3) di selezionare i campioni seguendo le procedure abituali; 4) di inviare i risultati di laboratorio alla Corte. L'interpretazione dei risultati analitici è stata effettuata da un esperto incaricato a tale fine dalla Corte.
2. Dei 73 campioni analizzati, 67 campioni sono stati oggetto di un unico tipo di analisi mentre 6 campioni sono stati oggetto di due diversi tipi di analisi. In totale sono state effettuate 79 analisi, comprese le prove relative a pesticidi, antibiotici, OGM, metalli pesanti e agenti di conservazione.

TABELLA – RIEPILOGO DI TUTTI I PRODOTTI PER I QUALI SONO STATI COMMISSIONATE ANALISI DI LABORATORIO E TEST CORRISPONDENTI

Codice della Corte relativo al prodotto	Paese	Prodotto	Tipo di analisi
DE-01	Germania	Gamberetti	Metalli pesanti, agenti di conservazione
DE-02	Germania	Mirtilli neri	Pesticidi
DE-03	Germania	Formaggio Manouri	Latte vaccino
DE-04	Germania	Paprika	Pesticidi
DE-05	Germania	Uova	Segni sul guscio
DE-06	Germania	Prugne	Pesticidi
DE-07	Germania	Chips di banana	Pesticidi
DE-08	Germania	Limonata	OGM
DE-09	Germania	Cereali Muesli	Pesticidi
DE-10	Germania	Tè verde	Pesticidi
DE-11	Germania	Tè	Pesticidi
DE-12	Germania	Olio d'oliva	Pesticidi
DE-13	Germania	Olio d'oliva	Pesticidi
DE-14	Germania	Confettura di fichi	Pesticidi
DE-15	Germania	Semi di lino	Pesticidi, OGM
DE-16	Germania	Crusca di frumento	Pesticidi, OGM
DE-17	Germania	Prugne con cioccolato	Pesticidi
DE-18	Germania	Datteri	Pesticidi
DE-19	Germania	Zucchero di canna	Metalli pesanti

Codice della Corte relativo al prodotto	Paese	Prodotto	Tipo di analisi
DE-20	Germania	Semi di soia	Pesticidi, OGM
DE-21	Germania	Semi di papavero blu	Metalli pesanti, pesticidi
DE-22	Germania	Miele	OGM
DE-23	Germania	Zenzero	Pesticidi
ES-01	Spagna	Braciole di collo di agnello	Agenti di conservazione
ES-02	Spagna	Maionese	Pesticidi
ES-03	Spagna	Olio d'oliva	Pesticidi
ES-04	Spagna	Baguette	Pesticidi
ES-05	Spagna	Olive manzanilla	Pesticidi
ES-06	Spagna	Uova	Agenti di conservazione
ES-07	Spagna	Guarnitura agli zucchini	Pesticidi
ES-08	Spagna	Grissini all'olio d'oliva	Pesticidi
ES-09	Spagna	Confettura di mandarino	Pesticidi
ES-10	Spagna	Tè del Paraguay	Pesticidi
ES-11	Spagna	Patate fritte	Pesticidi
ES-12	Spagna	Cioccolato	Pesticidi
ES-13	Spagna	Zucchero di canna	Pesticidi
ES-14	Spagna	Cotognata	Pesticidi
ES-15	Spagna	Formaggio fresco di capra	Pesticidi
ES-16	Spagna	Pompelmo	Pesticidi
FR-01	Francia	Latte fresco	Pesticidi
FR-04	Francia	Mele	Pesticidi
FR-05	Francia	Semi di zucca	Pesticidi
FR-07	Francia	Salsa di pomodoro	Pesticidi
FR-08	Francia	Succo di ibisco	Pesticidi
FR-09	Francia	Riso per sushi	Pesticidi
FR-10	Francia	Bevanda di avena	Pesticidi
FR-12	Francia	Pere	Pesticidi
IT-01	Italia	Latte	Antibiotici
IT-02	Italia	Mele	Pesticidi
IT-03	Italia	Olio di mais	Pesticidi, OGM
IT-04	Italia	Polpa di frutta	Pesticidi
UK-01	Regno Unito	Patate	Pesticidi
UK-02	Regno Unito	Pancetta	Antibiotici
UK-03	Regno Unito	Gamberi	Antibiotici
UK-04	Regno Unito	Avocado	Pesticidi
UK-05	Regno Unito	Carne macinata di agnello	Antibiotici

Codice della Corte relativo al prodotto	Paese	Prodotto	Tipo di analisi
UK-06	Regno Unito	Petto di pollo	Antibiotici
UK-07	Regno Unito	Arance	Pesticidi
UK-08	Regno Unito	Formaggio Cheddar	Antibiotici
UK-09	Regno Unito	Muesli	Pesticidi
UK-10	Regno Unito	Noci in pezzi	Pesticidi
UK-11	Regno Unito	Uva sultanina	Pesticidi
UK-12	Regno Unito	Miele	Pesticidi
UK-13	Regno Unito	Zucchero	Pesticidi
UK-14	Regno Unito	Riso selvatico	Pesticidi
UK-15	Regno Unito	Fruit-T-loaf (pane in cassetta con frutta)	Pesticidi
UK-16	Regno Unito	Ravanello	Pesticidi
UK-17	Regno Unito	Fusilli	Pesticidi
UK-18	Regno Unito	Omogeneizzato – Spezzatino del Lancashire	Pesticidi
UK-19	Regno Unito	Aceto	Pesticidi
UK-20	Regno Unito	Erba mate	Pesticidi
UK-21	Regno Unito	Tè verde	Pesticidi
UK-22	Regno Unito	Patate dolci	Pesticidi

OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SPECIALE N. 3/2005 RIGUARDANTE LE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA UNITAMENTE AD UNA VALUTAZIONE DELL'ATTUALE SITUAZIONE

Accertamenti contenuti nella relazione speciale n. 3/2005	Risposte della Commissione alla relazione speciale n. 3/2005	Valutazione dell'attuale situazione da parte della Corte nel 2011
Relazioni annuali sull'attuazione		
47. a) non tutti gli Stati membri presentano relazioni sulla supervisione. Ad esempio, non sono state ricevute relazioni dall'Austria. Alla conclusione dell'audit (novembre 2004), mancavano 15 delle 48 relazioni che dodici Stati membri avrebbero dovuto presentare per il periodo 2000-2003. Le relazioni mancanti di Austria, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito sono state trasmesse successivamente.		Dal 1° gennaio 2006 l'agricoltura biologica ricade nell'ambito del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari e nell'ambito del PNCP e della relativa relazione annuale generale. Gli Stati membri hanno inviato tali relazioni con molto ritardo (cfr. paragrafo 42).
47. b) le relazioni sono costituite da una tabella in cui figura il numero di visite effettuate dagli organismi privati di controllo, il numero di campioni prelevati ai fini dell'analisi, il numero di irregolarità individuate e le sanzioni applicate. Manca una conclusione sul funzionamento del sistema.	La compilazione della tabella standardizzata costituisce il requisito minimo in materia di relazioni, anche se il documento orientativo precisa che «gli Stati membri possono trasmettere informazioni complementari, qualora lo ritengano opportuno.» Alcuni Stati membri inviano anche una relazione scritta contenente la descrizione del sistema di controllo e le conclusioni tratte in seguito ai controlli effettuati.	Le informazioni riguardanti il regime di controllo della produzione biologica nelle relazioni annuali sono molto limitate. Molti Stati membri non hanno fornito né un'analisi delle non conformità riscontrate né dati basilari relativi al settore biologico (cfr. paragrafo 42).
47. c) la Commissione fa un uso limitato delle relazioni	Queste relazioni erano di scarsa utilità per valutare la supervisione effettuata dalle autorità degli Stati membri, ma erano comunque interessanti in quanto indicavano se tutti gli operatori erano stati sottoposti ai controlli (cfr. anche il paragrafo 49).	La revisione delle relazioni annuali da parte della Commissione e i relativi commenti si concentra principalmente sull'individuazione delle informazioni mancanti, piuttosto che sulle osservazioni relative al contenuto riguardante la progettazione e al funzionamento del regime di controllo (cfr. paragrafo 51).
47. d) la qualità non è sempre soddisfacente e le relazioni contengono errori e incoerenze. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione indicano che le relazioni finora presentate alla Commissione sono assai diverse tra loro, cosicché per la Commissione risulta difficile avere un quadro d'insieme dell'attuazione. All'epoca dell'audit della Corte, la situazione non era cambiata;	Questo documento intendeva fornire agli Stati membri alcuni orientamenti sul tipo e il formato delle informazioni che devono inviare. Rispetto ad allora, le relazioni sono state scritte in un formato più uniforme. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione ha ora avviato un processo di miglioramento del formato e del contenuto della relazione di supervisione.	Cfr. la valutazione degli accertamenti 47, lettera b), della presente tabella.
48. Benché gli Stati membri comunichino gli elenchi degli organismi di controllo, non tutti trasmettono su base annuale informazioni dettagliate sulle rispettive procedure di controllo abituali. 49. La Corte conclude che, anche qualora tali relazioni fossero complete e accurate, non garantirebbero l'obiettività e l'efficacia dei controlli effettuati.	Queste relazioni offrono una serie di indicazioni sul sistema di controllo esistente, come ad esempio la conferma del numero di ispezioni effettuate, che è quantomeno molto vicino, se non superiore, al numero di operatori, e del numero di infrazioni notificate. Nel piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici la Commissione ha sottolineato l'esigenza di migliorare la qualità delle relazioni di supervisione.	La Commissione è carente di informazioni riguardo il funzionamento del regime di controllo negli Stati membri (cfr. paragrafi 51 e 52).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

V.

La Commissione è consapevole di talune mancanze del sistema di controllo e del rischio di minare la fiducia del consumatore. Il miglioramento del sistema di vigilanza e controllo è al centro degli attuali interventi della Commissione nel settore biologico. La Commissione sta valutando il quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica e la questione dei controlli è uno degli aspetti principali oggetto di tale valutazione. La normativa potrà essere modificata successivamente, ove necessario.

VI. a)

La Commissione è costantemente impegnata ad assistere gli Stati membri nell'esercizio del loro ruolo di vigilanza, principalmente fornendo loro le pertinenti informazioni sul corretto funzionamento del sistema di controllo.

Di recente la Commissione ha pubblicato il «Working document of the Commission services on official controls in the organic sector» (documento di lavoro dei servizi della Commissione sui controlli ufficiali nel settore biologico)¹ per aiutare gli Stati membri ad attuare le disposizioni regolamentari relative al sistema di controllo dell'agricoltura biologica. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a partecipare alle azioni di formazione sull'agricoltura biologica attualmente in corso nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». Tanto il documento di lavoro quanto la formazione includono una parte sulla vigilanza degli organismi di controllo.

VI. b)

Le disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni figurano nei regolamenti dell'UE in materia di produzione biologica. Esistono diversi canali per le comunicazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione: il sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS), strumento informatico gestito dalla Commissione; la pagina dedicata all'agricoltura biologica di CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator); Il Comitato permanente dell'agricoltura biologica (SCOF)². La Commissione è consapevole che si può migliorare e farà un'ulteriore riflessione in merito.

¹ Versione dell'8 luglio 2011 — presentato allo SCOF il 27-28 settembre 2011 (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-statistics/control_guidelines_version_08072011_en.pdf).

² Nel 2011 si sono svolte a Bruxelles nove riunioni di due giorni dello SCOF.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

VI. c)

La valutazione della tracciabilità rientra negli audit che verranno svolti a partire da quest'anno (2012) dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV).

VI. d)

La Commissione si impegna costantemente per garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo. Tra gli esempi recenti si citano: il documento di lavoro sui controlli nel settore biologico pubblicato a metà 2011, audit specifici dei sistemi di controllo predisposti per l'agricoltura biologica tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi a decorrere dal 2012³ e la valutazione in corso del quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica.

VI. e)

Le relazioni annuali delle rispettive autorità competenti costituiscono la principale fonte d'informazione sui sistemi di controllo dei paesi terzi riconosciuti. La Commissione, inoltre, raccoglie, condivide e verifica, insieme agli Stati membri, informazioni sulle irregolarità relative a prodotti provenienti da paesi terzi e sui risultati delle indagini condotte dagli Stati membri.

La Commissione sta rafforzando la vigilanza che esercita sui paesi terzi riconosciuti tramite il miglioramento del flusso di informazioni⁴ e l'organizzazione di audit⁵.

Per quanto riguarda l'arretrato accumulato nel valutare le domande di equivalenza di paesi terzi, la Commissione ha compiuto progressi e di recente ha inserito nell'elenco due paesi (il Canada nel 2011 e gli Stati Uniti nel 2012).

³ L'UAV ha inserito nel suo programma di audit per il 2012 due audit negli Stati membri (Portogallo e Polonia) e uno in un paese terzo (India). Il programma è pubblicato al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_en.htm

⁴ Fornendo un modello per la relazione annuale e formalizzando la procedura di vigilanza interna.

⁵ Nel 2012 l'UAV sottoporà ad audit i sistemi di controllo dell'agricoltura biologica dell'India.

VI. f)

La Commissione riconosce l'esistenza di taluni punti di debolezza nel sistema delle autorizzazioni d'importazione. Di conseguenza, è previsto che il sistema di rilascio delle autorizzazioni d'importazione a opera degli Stati membri venga progressivamente abolito nell'arco del periodo giugno 2012 - luglio 2015 e sostituito da un sistema di organismi di controllo riconosciuti, che verrà gestito e supervisionato direttamente dalla Commissione, garantendo così l'applicazione armonizzata del regime d'importazione alle frontiere dell'UE. Il nuovo sistema entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

VII. a)

La Commissione concorda con questa raccomandazione e si sta costantemente impegnando per agevolare il ruolo di vigilanza degli Stati membri fornendo loro le pertinenti informazioni e impartendo formazione in materia di vigilanza.

Cfr. inoltre la risposta al precedente punto VI. a).

VII. b)

Oltre ai diversi canali comunicativi esistenti, citati nella risposta al punto VI. b), si stanno sviluppando nuovi moduli informatici⁶. La Commissione è consapevole delle possibilità di miglioramento e rifletterà ulteriormente su questo aspetto.

VII. c)

I ruoli e le responsabilità degli attori sono definiti nella legislazione alimentare generale⁷, nel regolamento (CE) n. 882/2004 e nei regolamenti dell'UE concernenti la produzione biologica⁸. Comunque, un miglior coordinamento tra i portatori di interessi e le autorità preposte ai controlli nella catena alimentare migliorerebbe l'applicazione dei requisiti relativi alla tracciabilità in generale e in ambito biologico. Anche lo sviluppo di altri strumenti, quali la certificazione elettronica o le basi dati, potrebbero migliorare la tracciabilità. La Commissione esaminerà l'esigenza di miglioramento nell'ambito della valutazione in corso del quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica.

⁶ La Commissione sta attualmente sviluppando nuovi moduli OFIS per la comunicazione delle irregolarità relative ai prodotti importati e per lo scambio di informazioni con i paesi terzi e gli organismi di controllo riconosciuti come equivalenti ai fini della certificazione delle importazioni.

⁷ I requisiti relativi alla tracciabilità stabiliti dalla legislazione alimentare generale si applicano a tutti gli operatori del settore alimentare. I ruoli e le responsabilità dei diversi attori sono già chiariti dal regolamento (CE) n. 178/2002 relativo ai principi e ai requisiti generali della legislazione alimentare.

⁸ I regolamenti dell'UE concernenti la produzione biologica impongono agli operatori biologici una serie di requisiti relativi alla tracciabilità (ad esempio requisiti specifici in materia di conservazione dei documenti).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

VII. d)

La Commissione ha ripreso gli audit specifici sulla produzione biologica negli Stati membri [cfr. la risposta al precedente punto VI. d)]. Tali audit sono finalizzati a verificare l'attuazione dei regolamenti dell'UE relativi alla produzione biologica, con un'attenzione particolare all'attuazione e al funzionamento del sistema di controllo. Al fine di raccogliere le informazioni e i dati necessari, si potrebbero migliorare le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione.

VII. e)

La Commissione è costantemente impegnata a rafforzare la vigilanza dei paesi terzi equivalenti⁹. Per quanto concerne la valutazione puntuale delle domande di equivalenza dei paesi terzi, la Commissione ha recentemente compiuto progressi [Cfr. la risposta al precedente punto VI e)].

VII. f)

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte. La sfida principale connessa al sistema delle autorizzazioni all'importazione consiste nel garantire che le autorità competenti dei 27 Stati membri adottino un approccio armonizzato¹⁰. Comunque, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i principali Stati membri importatori stanno migliorando: gli Stati membri si riuniscono periodicamente in un gruppo informale sulle importazioni e le informazioni vengono scambiate tramite CIRCA e OFIS. Inoltre, ove necessario, la Commissione coordina l'intervento degli Stati membri in relazione alle autorizzazioni all'importazione rilasciate per un particolare prodotto operatore/organismo di controllo/paese terzo in caso di problemi.

⁹ Tale impegno comprende gli audit programmati a decorrere dal 2012 nei paesi terzi, la fornitura ai paesi terzi di un modello per la relazione annuale, la formalizzazione delle procedure interne di vigilanza e l'invito rivolto ai paesi terzi a partecipare alla formazione sull'agricoltura biologica organizzata nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

¹⁰ La Commissione verificherà i controlli svolti dagli Stati membri sugli organismi di controllo nel corso degli audit programmati negli Stati membri a decorrere dal 2012.

15.

La Commissione ha pubblicato il primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza nel regolamento (UE) n. 1267/2011 del 6 dicembre 2011, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2012.

OSSERVAZIONI

25.

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sui controlli ufficiali nel settore biologico¹¹ la Commissione ha evidenziato l'esigenza di procedure documentate in materia di vigilanza degli organismi di controllo (capitolo 6 – Vigilanza degli organismi di controllo). Nello stesso documento la Commissione ha rammentato agli Stati membri il requisito generale che le autorità competenti dispongano di procedure documentate (capitolo 4 – Requisiti dell'autorità competente per i controlli ufficiali nel settore biologico).

27.

Le carenze riferite dalla Corte in relazione al presente punto riguardano la documentazione delle procedure piuttosto che la loro attuazione. Le informazioni di cui dispone la Commissione non consentono di concludere che le procedure di autorizzazione, revoca e vigilanza degli organismi di controllo negli Stati membri non si svolgano conformemente al regolamento UE. Cfr. inoltre la risposta ai punti da 30 a 37.

Riquadro 1

L'esistenza e la qualità delle procedure applicate dalle autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza degli organismi di controllo sono state verificate dalla Commissione nel quadro dell'audit pilota sull'agricoltura biologica svolto in Austria nel 2011 e saranno verificate sistematicamente in tutti gli audit sull'agricoltura biologica che verranno effettuati a decorrere dal 2012. Per maggiori informazioni sugli audit, cfr. la risposta al punto 52. Cfr. inoltre la risposta al punto 25.

¹¹ Cfr. la nota a piè di pagina alla risposta al punto VI. a).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

29. a)

L'elenco degli operatori e le relazioni di sintesi richiesti agli organismi di controllo a norma dell'articolo 27, paragrafo 14, non vengono forniti per consentire all'autorità competente di verificare che tutti gli operatori sono stati ispezionati almeno una volta l'anno, bensì principalmente per comunicare a detta autorità quali operatori sono stati certificati come biologici e fornirle una panoramica delle attività dell'organismo di controllo nell'anno in questione.

L'autorità competente può valutare praticamente se è soddisfatto il requisito che prevede un'ispezione annuale per operatore verificando la procedura dell'organismo di controllo al momento dell'autorizzazione e poi verificandone l'applicazione tramite il controllo di un campione di fascicoli degli operatori nel corso della vigilanza annuale. Non è possibile effettuare un semplice confronto tra il numero dei controlli e quello degli operatori certificati perché per alcuni operatori non è necessaria l'ispezione ogni anno mentre altri, che sono stati individuati come più rischiosi nell'ambito di una valutazione del rischio, possono necessitare di visite di controllo più frequenti.

29. b)

Le autorità competenti possono concludere con gli organismi di accreditamento accordi di cooperazione riguardanti la vigilanza degli organismi di controllo. La motivazione principale consiste nell'evitare di duplicare il lavoro. Tuttavia, la responsabilità generale della vigilanza degli organismi di controllo spetta all'autorità nazionale competente per la produzione biologica.

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 impone alle autorità competenti che delegano un compito di controllo di sottoporre a audit o di ispezionare l'organismo di controllo, ma non è specificata la frequenza di tali audit o ispezioni.

30 e 37. Risposta comune

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di verificare che un organismo di controllo disponga di procedure idonee e che queste vengano applicate correttamente. La Commissione si impegna costantemente per assistere gli Stati membri nell'esercizio della loro responsabilità. L'assistenza consiste principalmente nel fornire agli Stati membri informazioni su come dovrebbe funzionare il sistema di controllo. La Commissione ha pubblicato a tal fine un documento di lavoro sui controlli ufficiali nel settore biologico, che aiuta gli Stati membri ad attuare le disposizioni regolamentari relative al sistema di controllo dell'agricoltura biologica. Agli Stati membri viene rivolta una raccomandazione specifica riguardante la valutazione del rischio e l'approccio basato sul rischio (capitolo 8 – Approccio basato sul rischio). Inoltre, gli Stati membri possono partecipare alle azioni di formazione sull'agricoltura biologica attualmente in corso nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

31.

La Commissione concorda con la Corte nel ritenere che, seppur non richiesta specificamente dai regolamenti, la rotazione degli ispettori sia una buona pratica che gli organismi di controllo dovrebbero seguire. La Commissione inserirà questa raccomandazione in una prossima versione del suo documento di lavoro sui controlli ufficiali nel settore biologico.

Riquadro 2

Cfr. la risposta al punto 31.

32.

I regolamenti dell'UE relativi alla produzione biologica considerano il campionamento uno strumento di controllo integrativo che diventa obbligatorio nei casi in cui si sospetta l'utilizzo di sostanze non autorizzate. Gli organismi e le autorità di controllo devono agire in caso di sospetto di qualsiasi tipo. Nel suo documento sui controlli la Commissione indica la politica di campionamento e il relativo esito come uno degli ambiti che raccomanda alle autorità competenti di verificare nel quadro della vigilanza degli organismi di controllo. Lo stesso documento stabilisce che le autorità competenti riferiscano alla Commissione sul numero di campioni analizzati. Il campionamento e la ricerca dei residui sono uno degli ambiti che la Commissione ha controllato nel quadro dell'audit pilota sull'agricoltura biologica svolto in Austria nel 2011 e saranno sistematicamente controllati negli audit sull'agricoltura biologica che verranno svolti a decorrere dal 2012.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

33.

Cfr. la risposta al punto 32.

34.

Cfr. la risposta al punto 32.

35.

La politica sanzionatoria è uno degli ambiti che la Commissione ha controllato nel quadro dell'audit pilota sull'agricoltura biologica svolto in Austria nel 2011 e sarà sistematicamente controllata negli audit sull'agricoltura biologica che verranno svolti a decorrere dal 2012.

36 e riquadro 4 – Risposta comune

Benché si possa eventualmente perseguire l'ulteriore armonizzazione, le sanzioni vengono stabilite dagli Stati membri in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità [conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 882/2004]. Poiché si richiede la valutazione caso per caso, il fatto che una identica inadempienza abbia condotto a sanzioni diverse non è automaticamente contestabile: possono costituire circostanze aggravanti o attenuanti, tra l'altro, il fatto che il comportamento dell'operatore fosse intenzionale piuttosto che mera negligenza, oppure che l'inadempienza fosse ripetuta piuttosto che accertata per la prima volta.

37.

Nello svolgimento del suo ruolo di vigilanza, la Commissione effettua il monitoraggio di tutti i casi di irregolarità comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, tale comunicazione è limitata ai casi di irregolarità riguardanti prodotti oggetto di scambi tra Stati membri.

A decorrere dal 2012, l'UAV svolgerà audit specifici sulla produzione biologica, che comprenderanno la verifica che gli Stati membri applichino idonee misure esecutive e sanzioni.

38.

La Commissione riconosce l'importanza dell'adeguato scambio di informazioni tra il sistema di controllo per la produzione biologica e il sistema di controllo per i pagamenti agroambientali. L'esigenza di istituire un sistema di comunicazione funzionante tra l'autorità competente per la produzione biologica e le autorità competenti in altri settori (orizzontali) è messa in evidenza anche dalla Commissione nel documento di lavoro recentemente pubblicato sui controlli ufficiali nel settore biologico, nel quale si sottolinea che le irregolarità riscontrate nell'agricoltura biologica devono essere sistematicamente comunicate alle autorità competenti per lo sviluppo rurale dell'UE o rispettivamente per il Fondo dell'UE per la pesca.

39.

Benché gli organismi di controllo non siano organismi delegati ai fini delle misure agroambientali, la Commissione sottoscrive la buona pratica dello scambio di informazioni tra i vari servizi e organizzazioni partecipanti ai controlli. Gli organismi pagatori devono eseguire i propri controlli sui beneficiari del settore dell'agricoltura biologica. In esito agli audit da essa svolti, la Commissione formula raccomandazioni e, se del caso, applica rettifiche finanziarie, in particolare qualora gli scambi di informazioni tra i servizi e le organizzazioni partecipanti ai controlli risultino insufficienti o qualora si consideri che i controlli eseguiti dagli organismi pagatori non sono esaustivi né indipendenti da quelli svolti autonomamente dagli organismi di controllo.

40.

Nel quadro degli audit di conformità relativi alla misura 214, i servizi della Commissione verificano il flusso di informazioni tra l'autorità competente per l'agricoltura biologica e l'organismo pagatore per lo sviluppo rurale e, se necessario, raccomandano l'istituzione di un sistema funzionante di comunicazione reciproca. Gli organismi pagatori valutano se i beneficiari rispettano i regolamenti dell'UE relativi alla produzione biologica verificando i certificati rilasciati dagli organismi di controllo conformemente ai pertinenti controlli periodici relativi a ogni beneficiario che aderisce al regime.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

42.

Per quanto riguarda la trasmissione delle relazioni, la situazione è considerevolmente migliorata dal 2010 in poi. Nel suo documento di lavoro sui controlli ufficiali nel settore biologico la Commissione ha inoltre specificato l'entità minima delle informazioni sui controlli nel settore biologico che deve figurare nella relazione annuale. In varie riunioni organizzate dalla Commissione (Comitato permanente dell'agricoltura biologica nonché riunioni della rete per il Piano di controllo nazionale pluriennale – PCNP e la relazione annuale) è stato rammentato agli Stati membri l'obbligo di inserire nella relazione annuale informazioni sui controlli nel settore biologico.

44.

Poiché il regolamento è formulato con sufficiente precisione («immediatamente») non è necessario fissare nessun altro arco temporale. Fissarlo significherebbe al contrario che è tollerato un certo grado di ritardo. Alla riunione dello SCOF del 7 luglio 2011 è stato rammentato agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente i casi di irregolarità.

Inoltre, stabilendo molto chiaramente che «se uno Stato membro constata [...] irregolarità» [articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008] il regolamento sottintende che l'obbligo di notificare le irregolarità scatta nel momento in cui queste vengono individuate. Nell'esempio della Corte, qualora i risultati di laboratorio successivi dimostrino che i primi erano un falso positivo lo Stato membro mantiene la possibilità di ritirare la sua notifica comunicandone i motivi agli altri Stati membri.

45.

La Commissione ha adottato diversi provvedimenti volti a garantire che gli Stati membri rispondano puntualmente alle notifiche. Innanzitutto, nel gennaio 2009 essa ha abbreviato il termine per la risposta portandolo da quattro mesi a 30 giorni di calendario. Inoltre, le notifiche di irregolarità vengono discusse in ogni riunione dello SCOF, in cui la Commissione segnala tutti i casi aperti per i quali non è stato rispettato il termine ultimo di 30 giorni per la risposta e invita gli Stati membri in questione a rispondere. Infine, la Commissione invia periodicamente solleciti scritti agli Stati membri.

Riquadro 5

La Commissione concorda con la Corte nel ritenere che tali basi dati siano uno strumento utile per rafforzare la trasparenza e l'efficacia del sistema di controllo dell'agricoltura biologica. Gli organismi di controllo di altri Stati membri hanno messo a punto basi dati analoghe. Per permettere all'opinione pubblica di informarsi sugli operatori e sui prodotti sottoposti al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, la Commissione ha imposto agli Stati membri di pubblicare su Internet gli elenchi aggiornati degli operatori e i rispettivi documenti giustificativi [regolamento (UE) n. 426/2011].

48.

La Commissione terrà conto dell'osservazione della Corte. La valutazione della tracciabilità rientra negli audit che verranno svolti dall'UAV a partire da quest'anno (2012).

49.

Per standardizzare il certificato rilasciato dagli organismi di controllo agli operatori conformi ai regolamenti dell'UE in materia di agricoltura biologica, la Commissione ha pubblicato all'allegato XII del regolamento (CE) n. 889/2008 un modello di documento giustificativo da utilizzare su tutto il territorio dell'UE.

Su iniziativa della Commissione, il regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato nel maggio 2011 per inserire una disposizione sulla pubblicazione dell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica in ciascuno Stato membro e di informazioni aggiornate sui rispettivi documenti giustificativi [regolamento (UE) n. 426/2011].

Riquadro 6

La Commissione segue attentamente i casi di frode che si verificano nell'UE e provvede affinché le autorità competenti svolgano analisi e indagini approfondite. La Commissione partecipa inoltre attivamente all'iniziativa anti-frode, un'iniziativa privata congiunta avviata nel 2007 in cui si riuniscono i portatori di interessi del settore biologico per discutere approcci comuni a garanzia dell'integrità biologica. La Commissione è attualmente impegnata in uno sforzo di miglioramento dell'efficacia del sistema di controllo dell'agricoltura biologica¹². La Commissione conferma che il caso riportato dalla Corte nel riquadro 6 è attualmente oggetto di indagine a livello nazionale.

¹² Si cita a questo proposito la recente iniziativa che ha imposto agli Stati membri di pubblicare gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica e informazioni aggiornate sui rispettivi documenti giustificativi [regolamento (CE) n. 426/2011].

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

50 e 51 – Risposta comune

La Commissione ritiene che la puntualità delle relazioni degli Stati membri sia migliorata rispetto all'epoca dell'audit. Tuttavia, i controlli ufficiali sull'agricoltura biologica hanno tuttora portata limitata e la Commissione incoraggerà gli Stati membri a migliorare la puntualità e la sostanza delle relazioni. La questione verrà esaminata nell'ambito della valutazione in corso del quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica.

Oltre che dalle relazioni annuali, la Commissione acquisisce informazioni sul funzionamento del sistema di controllo anche attraverso altri canali. Tramite OFIS ha luogo lo scambio costante di informazioni sulle infrazioni e irregolarità tra gli Stati membri e la Commissione. Tali questioni vengono inoltre discusse periodicamente dallo SCOF, così come avviene, caso per caso, per altri aspetti inerenti ai controlli. Di recente lo SCOF ha proceduto ad un ampio scambio di informazioni sul sistema di controllo nel contesto della preparazione del documento di lavoro sui controlli ufficiali¹³.

Nell'ambito delle missioni generali di audit e delle missioni generali di follow-up viene rammentato agli Stati membri l'obbligo di presentare puntualmente le rispettive relazioni annuali. Analoghi solleciti possono essere eventualmente formulati nell'ambito di missioni di audit più specifiche.

Anche la pubblicazione della prima relazione della Commissione a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004, che comprende osservazioni sulle relazioni annuali degli Stati membri, sollecita ulteriormente tutte le parti a presentare puntualmente le rispettive relazioni. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a presentare sintesi delle rispettive relazioni annuali, redatte secondo criteri concordati, al fine di consentire una più coerente comprensione della relazione e superare le difficoltà di traduzione (alcune relazioni contano diverse centinaia di pagine).

¹³ Il documento è stato discusso nelle riunioni dello SCOF del 14 e 15 dicembre 2009, 1° marzo 2010, 26 aprile 2010 e 16 e 17 giugno 2010.

52.

Tra la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale e la direzione generale Salute e consumatori sono stati conclusi accordi di cooperazione sotto forma di memorandum d'intesa firmato nel dicembre 2011; di conseguenza l'UAV ha inserito audit specifici sulla produzione biologica nel suo normale programma di ispezione annuale a decorrere dal 2012.

Gli audit eseguiti prima del 2001, citati nella prima nota a piè di pagina del punto 52, sono stati oggetto di uno specifico follow-up da parte della Commissione.

53.

Le informazioni ricevute dagli Stati membri possono essere variabili, in quanto dipendono dalla gamma e dal numero delle sottomisure agroambientali presenti nello Stato membro/nella regione.

54.

Oltre alla procedura di infrazione, che va avviata per tutti i casi di persistente e generale mancata applicazione del diritto dell'UE, la Commissione non dispone attualmente di altre misure esecutive specifiche per il settore biologico. Nonostante la sua durata, la procedura di infrazione ha in genere un impatto positivo sul rispetto della normativa da parte degli Stati membri.

58.

Nel 2011 i servizi della Commissione hanno messo a punto per l'inclusione dei paesi terzi una procedura interna che comprende una descrizione dettagliata del processo di riconoscimento, elenchi di controllo standardizzati e documenti di lavoro per la valutazione documentale e in loco.

59.

Ultimamente la Commissione ha compiuto progressi per quanto riguarda la valutazione di alcuni paesi terzi, con conseguente inclusione della Tunisia nel 2009, del Giappone nel 2010, del Canada nel 2011 e degli Stati Uniti nel 2012. Si sta inoltre lavorando intensamente su diverse altre candidature.

60 e 61 – Risposta comune

I servizi della Commissione stanno mettendo a punto una procedura interna per la vigilanza, la gestione e la revisione dell'elenco dei paesi terzi equivalenti per formalizzare e standardizzare l'attività. Nel 2011 la Commissione ha adottato un modello per la valutazione delle relazioni annuali riferite al 2010. Ove opportuno, l'analisi ha indotto la Commissione a inviare ai paesi interessati una richiesta di ulteriori informazioni. Sono pervenute tutte le risposte.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

62.

L'analisi effettuata dalla Corte si riferiva alle relazioni annuali 2009. Nel 2011 la Commissione ha inviato ai paesi terzi figuranti nell'elenco un modello particolareggiato che illustra il tipo di informazioni che la relazione deve contenere. In conseguenza di ciò, la qualità delle relazioni 2010 è migliorata. Ove necessario, la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni (cfr. la risposta al punto 61)¹⁴.

63.

I servizi della Commissione stanno mettendo a punto una procedura interna per la vigilanza, la gestione e la revisione dell'elenco dei paesi terzi equivalenti. A decorrere dal 2012 l'UAV svolgerà audit in loco nei paesi terzi figuranti nell'elenco nell'ambito della sua attività di audit annuale. Il programma di audit dell'UAV per il 2012 comprende un audit dell'agricoltura biologica in India¹⁵.

64.

La Commissione ha recentemente adottato provvedimenti per rafforzare la vigilanza sui paesi terzi figuranti nell'elenco, tra cui la messa a punto di una procedura interna particolareggiata, un modello per la relazione annuale e la relativa valutazione nonché audit nei paesi terzi figuranti nell'elenco. Per i dettagli, cfr. le risposte ai punti da 60 a 63.

67.

Per colmare le mancanze intrinseche del regime delle autorizzazioni all'importazione, il sistema è in fase di progressiva abolizione e sostituzione mediante un regime di organismi di controllo riconosciuti ai fini delle importazioni, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012 e verrà gestito direttamente dalla Commissione.

¹⁴ Ad esempio, su richiesta della Commissione, Israele ha inviato informazioni particolareggiate sulla sua relazione annuale 2009-2010. Sono stati forniti dettagli sulla portata dell'analisi, sulla valutazione, sulle risultanze (inadempienza), sulle misure correttive e sulla situazione delle misure correttive di ciascun organismo di controllo autorizzato. La relazione dichiarava inoltre che, ove fossero stati riscontrati residui di pesticidi, l'operatore era stato immediatamente sospeso. Gli organismi di controllo hanno svolto indagini accurate e l'amministrazione ha adottato misure correttive.

¹⁵ Cfr. la nota a piè di pagina alla risposta al punto VI d).

68-70 – Risposta comune

Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione all'importazione solo se 1) vi sono sufficienti elementi di prova che i prodotti sono stati ottenuti con regole di produzione equivalenti e 2) gli operatori sono stati oggetto di misure di controllo di efficacia equivalente [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008]. Gli Stati membri possono accettare un certificato di ispezione solo se questo è rilasciato da un organismo di controllo che può garantire che per i prodotti e gli operatori in questione sono soddisfatte le summenzionate due condizioni. Il sistema di rilascio delle autorizzazioni all'importazione è stato controllato dalla Commissione nel quadro dell'audit pilota sull'agricoltura biologica svolto in Austria nel 2011 e verrà sistematicamente controllato durante tutti gli audit sull'agricoltura biologica che verranno svolti a decorrere dal 2012.

72.

È responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro verificare la competenza dell'organismo di controllo a rilasciare un certificato di ispezione, e in particolare gli elementi di prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008, prima di concedere un'autorizzazione all'importazione. Il sistema di rilascio delle autorizzazioni all'importazione è stato controllato dalla Commissione nel quadro dell'audit pilota sull'agricoltura biologica svolto in Austria nel 2011 e verrà sistematicamente controllato durante tutti gli audit sull'agricoltura biologica che verranno svolti a decorrere dal 2012.

73.

Le linee guida cui si fa riferimento (decisione della Commissione 2008/654/CE) specificano le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Non è previsto che gli Stati membri includano nelle relazioni annuali informazioni sulle autorizzazioni all'importazione da essi rilasciate, ma essi sono tenuti a inserire ciascuna autorizzazione all'importazione nello specifico modulo dell'OFIS. Il modulo dà alla Commissione e agli Stati membri l'accesso a informazioni aggiornate e standardizzate su tutte le autorizzazioni all'importazione rilasciate sul territorio dell'UE.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

74.

La Commissione chiede sistematicamente agli Stati membri di utilizzare l'OFIS¹⁶. A seguito di osservazioni formulate da alcuni Stati membri sulle difficoltà connesse all'utilizzo del sistema, la Commissione ha inoltre impartito agli Stati membri una formazione sugli usi dell'OFIS.

75.

Per quanto concerne le importazioni, l'attività dello SCOF si è concentrata principalmente sull'attuazione del nuovo regime d'importazione [regolamento (CE) n. 1235/2008]. Il sistema delle autorizzazioni all'importazione è una misura transitoria destinata a essere gradualmente abolita e sostituita da un regime di organismi di controllo riconosciuti, che verrà gestito e sorvegliato direttamente dalla Commissione, garantendo così l'applicazione armonizzata del regime d'importazione alle frontiere dell'UE. I casi problematici nell'ambito del sistema delle autorizzazioni all'importazione vengono discussi al fine di garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato, come nel caso citato dalla Corte nel riquadro 8.

76.

A decorrere dal 2012 l'UAV eseguirà audit specifici sulla produzione biologica (cfr. la risposta al punto 52)¹⁷. Tali audit comprenderanno il sistema delle autorizzazioni all'importazione. Nel corso dell'audit pilota svolto in Austria nel 2011 la Commissione ha constatato che lo stesso Stato membro aveva deciso di prendere provvedimenti per migliorare la qualità delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. Nello Stato membro in questione il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, che in precedenza veniva effettuato al livello regionale, era stato centralizzato in un unico punto al fine di armonizzare il sistema.

¹⁶ Nel 2011 la Commissione ha chiesto agli Stati membri di utilizzare l'OFIS in ogni riunione dello SCOF.

¹⁷ L'UAV ha inserito nel suo programma di audit per il 2012 un audit di un paese terzo (l'India).

77.

Gli Stati membri dovrebbero possedere le informazioni pertinenti e la perizia necessaria per rilasciare le autorizzazioni all'importazione: l'importatore presenta direttamente a loro le domande e tutti i documenti giustificativi. La revoca di un'autorizzazione all'importazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 finora non si è dimostrata necessaria. La Commissione si è avvalsa dell'articolo 19 per agevolare l'armonizzazione degli approcci messi a punto singolarmente dalle autorità competenti di ciascuno dei 27 Stati membri nonché per costringere gli Stati membri a riesaminare alcuni casi specifici ove necessario.

Riquadro 8

Le comunicazioni indirizzate dalla Commissione agli Stati membri costituivano soltanto una raccomandazione e non possono essere considerate come una richiesta ufficiale di revoca ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

79.

La Commissione attribuisce alta priorità all'idoneità dei controlli sui prodotti importati. Il 22 giugno 2011 ha convocato una riunione specifica dello SCOF per discutere il nuovo regime di organismi di controllo riconosciuti e i relativi controlli sui prodotti importati. Alla riunione la Commissione ha rammentato agli Stati membri la struttura di base del sistema di controllo dell'UE e i loro obblighi di controllo in relazione ai prodotti importati. Inoltre, nell'ambito di audit specifici sui sistemi di controllo degli Stati membri la Commissione prevede verifiche sui controlli delle importazioni.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

80.

La Commissione è consapevole di talune mancanze del sistema di controllo e del rischio di minare la fiducia del consumatore. Il miglioramento del sistema di vigilanza e controllo è al centro degli attuali interventi della Commissione nel settore biologico.

81.

La Commissione è costantemente impegnata ad aiutare gli Stati membri nell'esercizio del loro ruolo di vigilanza, principalmente fornendo loro le pertinenti informazioni sul corretto funzionamento del sistema di controllo.

Di recente la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro sui controlli ufficiali nel settore biologico¹⁸ per aiutare gli Stati membri ad attuare le disposizioni regolamentari relative al sistema di controllo dell'agricoltura biologica. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a partecipare alle azioni di formazione sull'agricoltura biologica attualmente in corso nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». Tanto il documento di lavoro quanto la formazione includono una parte sulla vigilanza degli organismi di controllo.

Raccomandazione 1

La Commissione concorda con questa raccomandazione e si sta costantemente impegnando per agevolare il ruolo di vigilanza degli Stati membri fornendo loro le informazioni pertinenti e impartendo formazione in materia di vigilanza.

Cfr. inoltre la risposta al precedente punto 81. Inoltre, la Commissione sta valutando il quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica. La normativa potrà essere modificata successivamente, ove necessario.

¹⁸ Cfr. la nota a piè di pagina alla risposta al punto VI a).

82.

Le disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni figurano nei regolamenti dell'UE in materia di produzione biologica.

La Commissione rammenta periodicamente tali disposizioni agli Stati membri e si impegna al massimo per fornire loro strumenti atti a facilitare lo scambio di informazioni. Esistono diversi canali per le comunicazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione.

Raccomandazione 2

Esistono diversi canali per le comunicazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione: l'OFIS, strumento informatico gestito dalla Commissione, la pagina di CIRCA sull'agricoltura biologica e lo SCOF¹⁹. La Commissione sta attualmente sviluppando nuovi moduli OFIS per la comunicazione delle irregolarità concernenti i prodotti importati e per lo scambio di informazioni con i paesi terzi e gli organismi di controllo riconosciuti equivalenti ai fini della certificazione delle importazioni.

83.

La valutazione della tracciabilità rientra negli audit che verranno svolti dall'UAV a partire da quest'anno (2012).

Raccomandazione 3

I ruoli e le responsabilità degli attori sono definiti nella legislazione alimentare generale²⁰, nel regolamento (CE) n. 882/2004 e nei regolamenti UE sulla produzione biologica²¹. Comunque, un miglior coordinamento tra i portatori di interessi e le autorità preposte ai controlli nella catena alimentare migliorerebbe l'applicazione dei requisiti relativi alla tracciabilità in generale e in ambito biologico. Anche lo sviluppo di altri strumenti, quali la certificazione elettronica o le basi dati, potrebbe migliorare la tracciabilità. La Commissione esaminerà l'esigenza di miglioramento nell'ambito della valutazione in corso del quadro normativo dell'UE che disciplina la produzione biologica.

¹⁹ Nel 2011 si sono svolte a Bruxelles nove riunioni di due giorni dello SCOF.

²⁰ I requisiti di tracciabilità stabiliti dalla legislazione alimentare generale si applicano a tutti gli operatori del settore alimentare. I ruoli e le responsabilità dei diversi attori sono già chiariti nel regolamento (CE) n. 178/2002 sui principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

²¹ I regolamenti UE sulla produzione biologica impongono agli operatori biologici una serie di requisiti aggiuntivi in materia di tracciabilità (ad es. requisiti specifici in materia di conservazione dei documenti).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

84.

La Commissione si impegna costantemente per garantire il corretto funzionamento del sistema di controllo. Esempi recenti sono costituiti dal documento di lavoro della Commissione sui controlli nel settore biologico pubblicato a metà del 2011 e dagli audit specifici dei sistemi di controllo predisposti per l'agricoltura biologica tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi nel quadro del programma di audit dell'UAV per il 2012²².

Raccomandazione 4

La Commissione ha ripreso gli audit specifici sulla produzione biologica negli Stati membri. Tali audit sono finalizzati a verificare l'attuazione dei regolamenti dell'UE relativi alla produzione biologica, con un'attenzione particolare all'attuazione e al funzionamento del sistema di controllo. Inoltre, la Commissione collabora con gli Stati membri per migliorare tanto la qualità quanto la puntualità delle relazioni sulle attività di controllo al fine di raccogliere le informazioni e i dati necessari, e la situazione relativa alle relazioni è ora molto migliorata.

85.

Le relazioni annuali presentate dalle rispettive autorità competenti costituiscono la principale fonte di informazione della Commissione sui sistemi di controllo dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, la Commissione raccoglie, diffonde e verifica, insieme a tutti gli Stati membri, informazioni sulle irregolarità relative a prodotti provenienti da paesi terzi e sui risultati delle indagini condotte dagli Stati membri.

La Commissione sta rafforzando la vigilanza che esercita sui paesi terzi riconosciuti tramite il miglioramento del flusso di informazioni (fornendo un modello per la relazione annuale e formalizzando la procedura di vigilanza interna) e l'organizzazione di audit (l'UAV ha inserito nel suo programma di audit 2012 un audit in un paese terzo, l'India).

Per quanto riguarda l'arretrato accumulato nel valutare le richieste di equivalenza dei paesi terzi, la Commissione ha compiuto progressi nella valutazione e di recente ha inserito nell'elenco due paesi (il Canada nel 2011 e gli Stati Uniti nel 2012). Per ulteriori dettagli, cfr. le risposte ai punti da 58 a 64.

Raccomandazione 5

La Commissione è costantemente impegnata a rafforzare la vigilanza dei paesi terzi equivalenti²³. Per quanto concerne la valutazione puntuale delle domande di equivalenza dei paesi terzi, la Commissione ha recentemente compiuto progressi.

86.

La Commissione riconosce l'esistenza di taluni punti di debolezza nel sistema delle autorizzazioni all'importazione. Di conseguenza, è previsto che il sistema di rilascio delle autorizzazioni all'importazione a opera degli Stati membri venga progressivamente abolito nell'arco del periodo giugno 2012 - luglio 2015 e sostituito da un sistema di organismi di controllo riconosciuti, che verrà gestito e supervisionato direttamente dalla Commissione, garantendo l'applicazione armonizzata del regime d'importazione alle frontiere dell'UE. Il nuovo sistema entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

Raccomandazione 6

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte. La sfida principale connessa al sistema delle autorizzazioni all'importazione consiste nel garantire che le autorità competenti dei 27 Stati membri adottino un approccio armonizzato²⁴.

Comunque, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i principali Stati membri importatori stanno migliorando. Gli Stati membri si riuniscono in un gruppo informale sulle importazioni e le informazioni vengono scambiate tramite CIRCA e OFIS. Inoltre, ove necessario, la Commissione coordina l'intervento degli Stati membri in relazione alle autorizzazioni all'importazione rilasciate per un particolare prodotto operatore/organismo di controllo/paese terzo in caso di problemi.

²³ Tale impegno comprende gli audit programmati a decorrere dal 2012 nei paesi terzi, la fornitura ai paesi terzi di un modello per la relazione annuale, la formalizzazione delle procedure interne di vigilanza e l'invito rivolto ai paesi terzi a partecipare alla formazione sull'agricoltura biologica organizzata nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

²⁴ La Commissione verificherà i controlli svolti dagli Stati membri sugli organismi di controllo nel corso degli audit programmati negli Stati membri a decorrere dal 2012.

²² Cfr. la nota a piè di pagina alla risposta al punto VI d).

Corte dei conti europea

Relazione speciale n. 9/2012

Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2012 — 68 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9237-675-8

doi:10.2865/55943

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>
o inviare un fax al numero +352 2929-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

IL MERCATO DEI PRODOTTI BIOLOGICI DIPENDE FORTEMENTE DALLA FIDUCIA DEI CONSUMATORI. PER TALE RAGIONE, LA NORMATIVA UE È STATA ELABORATA ALLO SCOPO DI GARANTIRE AI CONSUMATORI CHE, QUANDO ACQUISTANO UN PRODOTTO ETICHETTATO COME «BIOLOGICO», ESSO LO SIA REALMENTE. IL SISTEMA DI CONTROLLI STABILITO DALLA NORMATIVA MIRA A VERIFICARE E CERTIFICARE CHE OGNI OPERATORE ALL'INTERNO DELLA FILIERA DEL BIOLOGICO (OSSIA PRODUTTORI, TRASFORMATORI E IMPORTATORI) APPLICHI CORRETTAMENTE LE NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA. LA CORTE HA SVOLTO UN AUDIT SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA UE APPLICABILE A QUESTO SISTEMA DI CONTROLLI.

PER OTTENERE UN SUFFICIENTE GRADO DI GARANZIA RIGUARDO ALL'EFFICACE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E TUTELARE LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI, OCCORRE CORREGGERE LE DEBOLOZZE INDIVIDUATE DALLA CORTE SIA A LIVELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE NEGLI STATI MEMBRI.



CORTE DEI CONTI EUROPEA



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-9237-675-8



9 789292 376758